



Dipartimento Provinciale Salerno

Alla Giunta Regionale della Campania
U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno

Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 – Autorizzazione Integrata Ambientale.

Verifica ottemperanza Diffida del 05.04.2018, prot. 220971.

Impianto IPPC – Ditta “Fonderie Pisano & C SpA”.

Impianto ubicato nel Comune di Salerno, Via Dei Greci 144, Località Fratte.

In riferimento all’oggetto e alla nota della Giunta Regionale della Campania, prot. 2018.0381340 del 13/06/2018, acquisita con prot. ARPAC n. 34885/2018 del 14/06/2018, si trasmette, per il seguito di competenza, la documentazione sotto elencata:

- Verifica dell’avvenuta ottemperanza alle prescrizioni evidenziate nella Relazione Finale Arpac Prot. n. 66824 del 13/11/2017, prot. ARPAC n. 42819/2018 del 19/07/2018;
- Relazione Tecnica/ AIA/ Pisano/ 18, prot. ARPAC n. 42819/2018 del 19/07/2018;
- Relazione di sopralluogo U.O. Aria a seguito di attività ispettiva effettuata presso la ditta Fonderie Pisano & C SpA in via Dei Greci n. 144, Salerno per la verifica di ottemperanza alle prescrizioni ARPAC, prot. ARPAC n. 42819/2018 del 19/07/2018;
- Ditta “Fonderie Pisano & C SpA” - Salerno – Sopralluogo del 02/07/2018 – Acque Reflue, prot. ARPAC n. 42987/2018 del 19/07/2018;
- Verbale di sopralluogo per la verifica di ottemperanza alle prescrizioni ARPAC e di verifica alle integrazioni al procedimento di riesame AIA, prot. ARPAC n. 42988/2018 del 19/07/2018;
- Verbale di sopralluogo per la verifica di ottemperanza alle prescrizioni ARPAC, prot. ARPAC n. 38859/2018 del 03/07/2018;
- Verbale di sopralluogo e delle operazioni compiute, prot. ARPAC n. 44147/2017 del 20/07/2017;
- Verbale di sopralluogo e delle operazioni compiute, prot. ARPAC n. 44510/2017 del 21/07/2017;
- Determinazioni tecniche sui materiali utilizzati come materia prima per la produzione di ghisa di seconda fusione presso il sito industriale Fonderie Pisano & C. S.p.a. (SA) con sede legale e impianto nel Comune di Salerno, Via Dei Greci, 144, attività IPPC Codice 2.4: fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno, autorizzata con decreto dirigenziale n. 149 del 26/07/2012, prot. ARPAC n. 52449/2017 del 07/09/2017.

Distinti saluti.

Salerno, li 19 luglio 2018

Il Direttore del Dipartimento di Salerno

Dr. Antonio DE SIO



ARPAC – Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania – Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/98

Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Pianto – Centro Polifunzionale, Torre 1 – 80143 Napoli

tel. 0812326111 – fax 0812326225 – direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it – www.arpacampania.it – P.I. 07407530638



Dipartimento Provinciale Salerno

Alla Giunta Regionale della Campania
U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno

Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 – Autorizzazione Integrata Ambientale.

Verifica ottemperanza Diffida del 05.04.2018, prot. 220971.

Impianto IPPC – Ditta “Fonderie Pisano & C SpA”.

Impianto ubicato nel Comune di Salerno, Via Dei Greci 144, Località Fratte.

In riferimento all’oggetto e alla nota della Giunta Regionale della Campania, prot. 2018.0381340 del 13/06/2018, acquisita con prot. ARPAC n. 34885/2018 del 14/06/2018, si trasmette, per il seguito di competenza, la documentazione sotto elencata:

- Verifica dell’avvenuta ottemperanza alle prescrizioni evidenziate nella Relazione Finale Arpac Prot. n. 66824 del 13/11/2017, prot. ARPAC n. 42819/2018 del 19/07/2018;
- Relazione Tecnica/ AIA/ Pisano/ 18, prot. ARPAC n. 42819/2018 del 19/07/2018;
- Relazione di sopralluogo U.O. Aria a seguito di attività ispettiva effettuata presso la ditta Fonderie Pisano & C SpA in via Dei Greci n. 144, Salerno per la verifica di ottemperanza alle prescrizioni ARPAC, prot. ARPAC n. 42819/2018 del 19/07/2018;
- Ditta “Fonderie Pisano & C SpA” - Salerno – Sopralluogo del 02/07/2018 – Acque Reflue, prot. ARPAC n. 42987/2018 del 19/07/2018;
- Verbale di sopralluogo per la verifica di ottemperanza alle prescrizioni ARPAC e di verifica alle integrazioni al procedimento di riesame AIA, prot. ARPAC n. 42988/2018 del 19/07/2018;
- Verbale di sopralluogo per la verifica di ottemperanza alle prescrizioni ARPAC, prot. ARPAC n. 38859/2018 del 03/07/2018;
- Verbale di sopralluogo e delle operazioni compiute, prot. ARPAC n. 44147/2017 del 20/07/2017;
- Verbale di sopralluogo e delle operazioni compiute, prot. ARPAC n. 44510/2017 del 21/07/2017;
- Determinazioni tecniche sui materiali utilizzati come materia prima per la produzione di ghisa di seconda fusione presso il sito industriale Fonderie Pisano & C. S.p.a. (SA) con sede legale e impianto nel Comune di Salerno, Via Dei Greci, 144, attività IPPC Codice 2.4: fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno, autorizzata con decreto dirigenziale n. 149 del 26/07/2012, prot. ARPAC n. 52449/2017 del 07/09/2017.

Distinti saluti.

Salerno, li 19 luglio 2018

Il Direttore del Dipartimento di Salerno

Dr. Antonio DE SIO



ARPAC – Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania – Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/98

Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Pianto – Centro Polifunzionale, Torre 1 – 80143 Napoli

tel. 0812326111 – fax 0812326225 – direzione generale.arpac@pec.arpacampania.it – www.arpacampania.it – P.I. 07407530638



Dipartimento di Avellino

VERBALE DI SOPRALLUOGO PER LA VERIFICA DI OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI ARPAC E DI VERIFICA ALLE INTEGRAZIONI AL PROCEDIMENTO DI RIESAME AIA

Da sopralluogo effettuato, in data 02 luglio 2018, è stata verificata la realizzazione di sistemi di abbattimento per l'emissione di rumore proveniente dalle apparecchiature di aspirazione dei condotti contrassegnati dalle sigle E5, E6 e E7.

Inoltre sono state verificate le relazioni di verifica dell'efficienza dei sistemi di abbattimento dell'Ing. Alessandro Scovotto e quella di integrazione al procedimento di riesame AIA a firma dell'Ing. Giovanni Ferrara. Dalla verifica delle sopracitate relazioni si evince che, i limiti di emissione di 65 dB(A) non sono rispettati per i seguenti motivi:

La relazione dell'Ing. Scovotto, pag. 11 riporta un livello di rumore misurato, con il percentile L90, in corrispondenza del camino E7 di 68,5 dB(A) definendolo valore di immissione e non di emissione.

L'Ing Ferrara nella sua relazione, alla pg. 24 tab. 9.1 al punto di controllo P.05, sempre in corrispondenza del camino E7, riporta un livello di rumore misurato, con il percentile L95, di 64,1 dB, definendolo correttamente livello di emissione, ma la postazione di misura del P.05 risulta, come si evince dagli allegati grafici, posizionata dall'altro lato della strada e non nei pressi della sorgente di rumore.

IL TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE

PER. IND. UMBERTO SARNO

ARPA CAMPANIA
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania
Protocollo N. 0042988/2018 del 19/07/2018



ARPAC – Agenzia Regionale Protezione Ambiente Campania – Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/98

Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Pianto – Centro Polifunzionale, Torre 1 – 80143 Napoli

tel. 0812326111 – fax 0812328225 – direzione generale amarc@nec.amarcampania.it – www.amarcampania.it – P.I. 07407530638



Dipartimento di Napoli

Al Direttore del Dipartimento di Salerno

dr. Antonio DE SIO

OGGETTO: D.LGS 152/2006 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE D.D. N.149 DEL 26/07/2012 PER L'ATTIVITÀ IPPC COD 2.4: FONDERIE DI METALLI FERROSI CON UNA CAPACITA' DI PRODUZIONE SUPERIORE A 20 TONNELLATE AL GIORNO – DITTA Fonderie PISANO & C. S.p.A. CON SEDE LEGALE ED IMPIANTO NEL COMUNE DI SALERNO, Via dei Greci, 144.

VERIFICA DELL' avvenuta ottemperanza alle prescrizioni evidenziate NELLA RELAZIONE FINALE ARPAC PROT. N. 66824 DEL 13/11/2017.

Con riferimento all'oggetto si trasmette la Relazione Tecnica/AIA/PISANO/18 e allegati, redatta dai funzionari dell'Area Territoriale di Napoli, Teresa de MAJO , Francesco RUSSO e Simone MACCHIONE.

Napoli lì, 19/07/2018

Per Il Direttore dell'Area Territoriale

Dr. Luigi COSSENTINO

dr.ssa Fabrizia GIOVINAZZI

Il Direttore del Dipartimento di Napoli

Dr. Nicola ADAMO

ARPA CAMPANIA
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0042819/2018 del 19/07/2018

Firmatario: NICOLA ADAMO, FABRIZIA GIOVINAZZI



Relazione di sopralluogo U.O. Aria a seguito di attività ispettiva effettuata presso la ditta Fonderie Pisano & C. spa in via Dei Greci n. 144, Salerno per la verifica di ottemperanza alle prescrizioni ARPAC

Su disposizione del Direttore dell'Area Territoriale del Dipartimento Provinciale di Napoli avente come oggetto Fonderie Pisano & C. s.p.a. - Impianto IPPC – **verifica di ottemperanza diffida** del 05/04/2018 prot. 220971 della Giunta Regionale della Campania, U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti- Salerno e a seguito di convocazione prot. ARPAC 35943/2018 del 19/06/2018 del Direttore del Dipartimento Provinciale di Salerno, il sottoscritto Macchione Simone dell' U.O. Aria dell'Area Territoriale del Dipartimento Provinciale di Napoli, si è recato in data 02/07/2018 presso la ditta “**Fonderie Pisano & C. S.p.a.**” **sita in Via Dei Greci n. 144 del Comune di Salerno**, così come da **verbale** di sopralluogo per la verifica di ottemperanza alle prescrizioni ARPAC a firma dei funzionari del Gruppo Ispettivo costituito ai sensi dell'art.29 decies del D.Lgs 152/06 s.m.e i..

La ditta all'atto dell'ispezione risultava in attività lavorativa, sono stati visionati i luoghi e gli impianti esistenti presso l'insediamento industriale, risultati non conformi a seguito della relazione finale ARPAC e/o critici così come evidenziato nella Relazione dell'Unità Operativa Aria prot. ARPAC n. 64933 del 03/11/2017.

In riferimento alla problematica evidenziata *“nell'area dedicata alle operazioni di carica del cubilotto a servizio del processo di fusione, laddove, in presenza di vento, era stata osservata la fuoriuscita di vapori all'esterno della struttura non essendo la stessa confinata”*; si evidenzia che, la parte ha installato delle paratie in lamiera che confinano **parzialmente** l'area di carica del cubilotto. All'atto del sopralluogo, *in assenza di vento*, non è stata osservata la fuoriuscita di vapori nella fase di carica.



fig.1 - paratie in lamiera a parziale confinamento



fig. 2 – carica cubilotto e paratia laterale

n

In merito al punto *“considerato la tipologia del materiale caricato all'interno del cubilotto e le caratteristiche fluidodinamiche del tipo di processo produttivo in esame, si evidenziavano livelli emissivi fortemente variabili nell'arco della lavorazione, al fine di poter garantire una verifica dell'andamento degli stessi, si suggeriva di dotare l'impianto di un sistema di monitoraggio in continuo degli inquinanti o quanto meno di un sistema di registrazione delle ore di funzionamento dei postcombustori (contatore GPL) e un misuratore/registratore di O₂ per oxyburner”*. Dalla documentazione acquisita si evidenzia che la parte si impegna a realizzare un sistema di monitoraggio in continuo del **solo parametro Polveri**.

Si rappresenta che, anche in funzione dei livelli emissivi fortemente variabili nell'arco della lavorazione, la maggiore criticità rilevata tra gli inquinanti monitorati da ARPAC nelle diverse ispezioni effettuate al punto emissivo E1, ha riguardato principalmente il **parametro monossido di carbonio**.

In riferimento all'osservazione *“all'interno del capannone produzione è necessario implementare le misure di buona pratica per il trasferimento del materiale fuso (colata) e per la movimentazione di siviere, in quanto è stata notata la presenza di vapori all'interno dei luoghi di lavoro”*. Persiste all'interno di suddetta sezione di lavorazione la presenza di vapori all'interno dei luoghi di lavoro. La lavorazione all'interno del suddetto capannone produce diverse emissioni gassose e dunque, una delle problematiche principali emerse consiste nelle modalità di captazione delle stesse. Tale emissioni, sia puntuali, su diversi momenti di lavorazione, che diffuse all'interno del locale, rappresentano, anche in funzione dei considerevoli volumi di aria da trattare, una criticità non ancora del tutto risolta.



fig. 3 – cappa di aspirazione all'interno del capannone di produzione

h

In riferimento all'osservazione *“all'interno del capannone, dove vengono effettuate le operazioni di granigliatura e sabbiatura, dove era stata notata la presenza di vapori e polveri non sufficientemente captate dal sistema di aspirazione presente a servizio dei macchinari”*. All'atto del sopralluogo è stata osservata una minore presenza di polveri all'interno del locale, fermo restando, anche in questo caso, la problematica inerente dei quantitativi di volumi di aria da trattare anche in questa sezione di lavorazione.

In riferimento alla problematica evidenziata *“sospensione in ambiente di materiale polverulento è necessario garantire che le terre di fonderia siano sempre umide e sia assicurata una pulizia continua della pavimentazione a mezzo spazzatrice”*. La parte ha installato un sistema di controllo dell'umidità con report giornaliero dei dati ed erano in atto operazioni di pulizia delle pavimentazioni.

In riferimento al punto *“le siviere contenenti le scorie di fonderia, così come le terre di fonderie in cumuli, che possono dare origine ad emissioni diffuse, rinvenuti all'interno di un'area parzialmente chiusa adiacente alla produzione, devono essere allocate in ambiente confinato con porte chiuse e con idoneo sistema di aspirazione”*. La parte ha confinato l'area installando paratie e portoni di chiusura ed è presente un sistema di nebulizzazione acqua a servizio del cumulo di terre di fonderia. Si segnala, all'interno di suddetta area, la presenza di temperature elevate e l'assenza di un sistema di aspirazione necessario ad assicurare sufficienti ricambi d'aria.




fig.4 – area confinata



fig.5 – portone di chiusura area confinata

11

ARPA CAMPANIA
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania
Protocollo N.0042819/2018 del 19/07/2018

Al punto dove è stato evidenziato che *“all'interno del capannone, dove vengono effettuate le operazioni di granigliatura e sbavatura dei getti, è necessario chiudere le serrande di aspirazione delle postazioni di lavoro non utilizzate, al fine di rendere efficace l'aspirazione degli effluenti gassosi ad opera della macchina automatica molatrice presente”*. All'atto del sopralluogo le serrande delle postazioni di lavoro non utilizzate risultavano chiuse così come prescritto.(fig.6)

Infine, in riferimento al *“reparto verniciatura, dove sono impiegati prodotti non esclusivamente a base acquosa.....”*. Al momento del sopralluogo l'attività di verniciatura non era in atto. Si rappresenta che, lungo il percorso della giostra dove sono agganciati i getti che necessitano di verniciatura, possono essere presenti, nel passaggio tra la cabina di verniciatura e quella di essiccazione, emissioni diffuse di COV all'interno del locale di lavorazione. Per tale tipologia di emissione non è stata prevista alcuna modalità di captazione e pertanto la criticità rilevata non è stata affrontata.



fig. 6 – cappe di aspirazione interne al capannone granigliatura

fig.7 – particolare del passaggio tra cabine con emissioni non captate

Napoli 19/07/2018

Il Tecnico

Simone Macchione





ARPA CAMPANIA Dipartimento di Napoli
ATTIVITÀ U.O. SURC

RELAZIONE TECNICA /AIA/PISANO/18

D.LGS 152/2006 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE D.D. N.149 DEL 26/07/2012 PER L'ATTIVITÀ IPPC COD 2.4: FONDERIE DI METALLI FERROSI CON UNA CAPACITÀ DI PRODUZIONE SUPERIORE A 20 TONNELLATE AL GIORNO – DITTA FONDERIE PISANO & C. S.P.A. CON SEDE LEGALE ED IMPIANTO NEL COMUNE DI SALERNO, VIA DEI GRECI, 144. VERIFICA DELL'AVVENUTA OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI EVIDENZIATE NELLA RELAZIONE FINALE ARPAC PROT. N. 66824 DEL 13/11/2017.

In seguito alla richiesta di verifica all'adempimento delle ottemperanze alle prescrizioni ARPAC inoltrata dalla Giunta Regionale della Campania con nota prot. 220971 del 05/04/2018 e nota prot. 381340 del 13/06/2018, gli scriventi funzionari del Gruppo Ispettivo dr.ssa Teresa de MAJO e TPALL Francesco RUSSO in data 02 luglio 2018, su disposizione del Direttore del Dipartimento di Salerno (disposizione prot. n. 35943 del 19/06/2018) hanno effettuato un sopralluogo presso il sito industriale FONDERIE PISANO e, con particolare riferimento al comparto rifiuti, si relaziona quanto segue.

Tenuto conto delle modifiche non sostanziali di cui alla "Relazione Tecnica sulle modifiche non sostanziali che il gestore dell'installazione industriale intende realizzare", confermata dalla Regione Campania con Presa d'Atto 228698 del 01/04/2014 e successivi adempimenti a seguito di diffida dell'Autorità Competente prot. 2016.0119396 del 19/02/2016, l'attività ispettiva è stata diretta alla verifica degli adeguamenti posti in essere dalla ditta, in relazione a:

1. aree di deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dalle attività;
2. gestione amministrativa dei rifiuti, con particolare attenzione a quanto riguarda registri di carico e scarico (dal movimento n.1 del 09/01/2018 al n. 333 del 02/07/2018) e formulari di identificazione dei rifiuti (n. 02 FIR nn. 223858/17 e 223859/17 codice EER 100908 solido polverulento, n. 23 FIR attestanti la rimozione e l'avvio al recupero dei rottami ferrosi), n.3 Rapporti di Prova relativi ai rottami ferrosi, MUD relativo all'anno 2017 e copia bonifico pagamento contributo SISTRI;
3. le materie prime (rottami ferrosi e non ferrosi);
4. pavimentazione delle aree coperte e scoperte.

Di quanto svolto è stato redatto "verbale di sopralluogo per la verifica di ottemperanza alle prescrizioni ARPAC", sottoscritto dalle Parti.

Per la società sono stati presenti alle attività:

- | | |
|----------------------------|------------|
| - Ing. Ciro PISANO | dirigente |
| - Ing. Domenico ERCOLINO | impiegato |
| - Dr. Flaviano PISANO | impiegato |
| - Dr. Pasquale Paolillo | Consulente |
| - Ing. Alessandro Scovotto | Consulente |

Pagina 1



ARPA – Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania – Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/98

Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Pianto – Centro Polifunzionale, Torre 1 – 80143 Napoli

tel. 0812326111 – fax 0812326225 – direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it – www.arpacampania.it – P.I. 07407530638

Prima di procedere alla descrizione delle modifiche apportate dalla PISANO, si rappresenta che per le materie prime (end of waste), saranno trattati e considerati tutti gli elementi raccolti ed elaborati anche nel corso delle attività disposte dalla Procura di Salerno a seguito del sequestro operato dai Carabinieri del NOE in data 26/05/2017, su segnalazione del G.I. Premesso ciò, si procederà volta per volta ponendo a confronto le prescrizioni impartite dall'UO SURC e la descrizione degli adempimenti effettuati dalla ditta oltre che alla disamina della documentazione acquisita. Nelle conclusioni al capitolo 4, verranno indicate le criticità/difficoltà emerse.

1. AREE DI DEPOSITO TEMPORANEO DI RIFIUTI (come definito dall' art. 183, comma 1, lettera m, del D. Lgs. n. 152/06 e ss. mm. e ii.)

Per pronto riscontro si riporta ancora una volta l'assetto delle aree di deposito proposte dalla ditta nella Relazione tecnica sulle modifiche non sostanziali.

a) DR1:

- scorie di fusione, cod. EER 10 09 03;
- terre di fonderia, cod. EER 10 09 08.

b) DR2:

- polveri abbattimento fumi cubilotti, cod EER 10 09 09*;
- polveri da granigliatura, cod. EER 12 01 02;
- materiali filtranti stracci pericolosi, cod. EER 15 02 02*;
- materiali filtranti stracci non pericolosi, cod. EER 15 02 03;
- imballaggi contaminati, cod. EER 15 01 10*;

c) DR3:

- oli usati, cod. EER 13 02 08*;
- batterie al piombo, cod. EER 16 06 01*.

d) DR4:

- carta e cartone, cod. EER 15 01 01;
- imballaggi in plastica, cod. EER 15 01 02;
- imballaggi contaminati, cod. EER 15 01 10*;
- materiali filtranti, stracci, cod. EER 15 02 03;
- mole e dischi abrasivi esauriti, cod. EER 12 01 21.

e) DR5:

- carta e cartone, cod. EER 15 01 01;
- imballaggi in plastica, cod. EER 15 01 02;
- imballaggi contaminati, cod. EER 15 01 10*;
- materiali filtranti, stracci, cod. EER 15 02 03.



1.1 LO STATO DI FATTO

a) Per l'AREA DR1 l' U.O. SURC riscontrava le seguenti difformità:

- *NON vi è garantita la netta separazione tra le due tipologie di rifiuti, in quanto il muretto realizzato, risulta di scarse dimensioni;*
- *le scorie di fusione secondo quanto previsto nella "Relazione Tecnica sulle modifiche non sostanziali..." dovevano essere collocate in cassoni metallici scarrabili;*
- *le terre di fonderie sono depositate nello stato fisico polverulento, mentre nella segnaletica CER apposta viene indicato lo stato fisico solido non polverulento, vale a dire, lo stato fisico delle forme e anime utilizzate durante il ciclo di lavorazione;*
- *in virtù dello stato fisico dei rifiuti depositati, quindi polverulenti e in fase di raffreddamento, l'assemblaggio di semplici lamiera lungo il perimetro, così come apposte (si osservano infatti fenditure significative), NON garantiscono l'ermeticità del locale, considerato oltretutto che il varco d'ingresso è totalmente aperto per l'assenza di porte.*

Adeguamenti effettuati dalla ditta PISANO:

All'interno di tale area è stata montata una paratia metallica di circa 2 metri di altezza per 6,5 metri di lunghezza, al fine di separare le due differenti tipologie di rifiuti (terre e scorie); inoltre è stata modificata la cartellonistica relativa allo stato fisico delle terre di fonderia in "solido polverulento". Solo alcune fessurazioni preesistenti sono state sigillate con l'impiego di schiuma poliuretana. Inoltre per il confinamento dell'area la ditta appone n. 4 portoni metallici a chiusura dei varchi d'ingresso e alcuni pannelli in lamiera e plastica.

Le scorie di fusione sono state collocate in contenitori metallici ribaltabili.

Osservazioni

È presente un sistema di nebulizzazione acqua a servizio del cumulo di terre di fonderia posto sulla pavimentazione. Per le valutazioni si rimanda al capitolo 4 delle conclusioni.

b) Per L'AREA DR2, l' U.O. SURC riscontrava le seguenti difformità:

- *l'area così come realizzata, NON è idonea a confinare in sicurezza i rifiuti speciali pericolosi polverulenti che seppur contenuti in Big Bags restano in ogni caso esposti agli agenti atmosferici e alle sollecitazioni meccaniche (es. manovre nelle operazioni di carico e scarico).*

Adeguamenti effettuati dalla ditta PISANO:

Sono state collocate pannellature laterali in plastica e realizzato un pozzetto di raccolta per eventuali sversamenti accidentali.

Osservazioni

Attualmente sono depositati n. 5 Big Bags, contenenti polveri di abbattimento fumi cubilotti, n. 3 Big Bags di polveri da granigliatura, n. 1 Big Bag di materiali filtranti, n. 1 cassone metallico contenente i rottami ferrosi dichiarati non conformi estratti dal cumulo di materie prime (codice EER 19 12 02 attribuito dalla ditta), n. 2 lattine in plastica contenenti soluzioni di Ammine, da 10 e da 20 litri.

Per i rottami non conformi classificati con il codice CER 19 12 02, si rinvia la discussione al capitolo 3.

c) Per L'AREA DR3, l' U.O. SURC riscontrava le seguenti difformità:

- *NON si riscontra la segnaletica CER per le batterie al piombo;*
- *NON si riscontra il contenitore omologato ADR per lo stoccaggio delle batterie esauste...omissis... Inoltre la ditta deve avere a disposizione assorbenti neutralizzanti (es. terra basica), così come previsto dal D.M.20/2011 (norma tecnica per il contenimento degli inquinanti ed incidenti dovuti allo sversamento accidentale di acido solforico);*
- *la vasca di contenimento per gli oli esausti NON garantisce la tenuta stagna in quanto danneggiata lungo il margine inferiore;*
- *gli oli esausti non risultano caricati sul registro di carico e scarico dal movimento n. 1 del 20/01/2017 al n. 235 del 22/05/2017.*

Adeguamenti effettuati dalla ditta PISANO:

Sono stati eseguiti lavori di ripristino mediante saldatura e verniciatura del serbatoio e vasca di contenimento. È stato collocato un contenitore per le batterie esauste e relativa segnaletica CER; n. 2 bidoncini di polvere assorbente di acido solforico. Si osserva il ripristino di circa 100 mq di pavimentazione e lo smaltimento degli oli esausti.

Osservazioni

All'interno del contenitore sono presenti n. 4 batterie al piombo. Le valutazioni per gli adeguamenti effettuati, si rinviano al capitolo 4 delle conclusioni.

d) Per L'AREA DR4, l' U.O. SURC riscontrava le seguenti difformità:

- *Non risultano caricati sul registro di carico e scarico, dal movimento n. 1 del 20/01/2017 al n. 235 del 22/05/2017, i materiali filtranti e stracci, imballaggi in plastica, imballaggi di cartone ed alcuni imballaggi pericolosi.*

Adeguamenti effettuati dalla ditta PISANO:

- *i rifiuti accertati sono stati registrati nei vari movimenti di carico.*





Dipartimento di Napoli

Osservazioni

I cassoni dedicati alla raccolta degli imballaggi di carta, cartone e plastica risultano pieni. Dei due cassoni apposti per la raccolta delle mole e dischi abrasivi esauriti (da circa 0,5 mc), solo uno risulta pieno.

e) Per L'AREA DR5, l' U.O. SURC riscontrava le seguenti difformità:

- *Imballaggi metallici contenenti sostanze pericolose, tubazioni intrise di sostanze pericolose, imballaggi di cartone e imballaggi in plastica...Per tali rifiuti si riscontra la carenza di cartellonistica;*
- *Si riscontra altresì la mancata annotazione dei suddetti rifiuti sul registro di carico e scarico dal movimento n. 1 del 20/01/2017 al n. 235 del 22/05/2017*

Adeguamenti effettuati dalla ditta PISANO:

- i rifiuti accertati sono stati registrati nei vari movimenti di carico e apposizione della relativa segnaletica CER.

Osservazioni

I contenitori per la raccolta dei rifiuti (materiali filtranti e stracci, imballaggi contaminati e imballaggi in plastica) risultano vuoti ad eccezione di uno che contiene imballaggi in cartone.



2. GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI RIFIUTI

L' U.O. SURC con la disamina del MUD relativo ai rifiuti prodotti e smaltiti nell'anno 2016, riscontrava le seguenti difformità:

Non risultano smaltiti le seguenti tipologie di rifiuti:

1. materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose, cod. CER 15 02 02*;
2. materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02, cod. CER 15 02 03;
3. corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20 (mole e dischi abrasivi esauriti), cod. CER 12 01 21;
4. i residui delle soluzioni di depurazione (sali esausti), che la ditta dichiara invece di avviarle a smaltimento;
5. le emulsioni oleose derivanti dall'impianto di depurazione acque reflue, che la ditta dichiara nel documento "Applicazione delle BAT" (ALL.2 del D.D. n. 149 del 26/07/2012).

Ottemperanze attuate dalla ditta PISANO:

Dal MUD relativo all'anno 2017 si evince che i rifiuti prodotti e smaltiti sono i seguenti:

1. sali e loro soluzioni, cod. EER 06 03 14;
2. fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose cod. EER 08 01 15*;
3. scorie di fusione, cod, EER 10 09 03;
4. terre di fonderia, cod. EER 10 09 08;
5. polveri derivanti dagli impianti di abbattimento, contenenti sostanze pericolose, cod. EER 10 09 09*;
6. polveri e particolato di materiali ferrosi, cod. EER 12 01 02;
7. dischi abrasivi esauriti, cod. EER 120121;
8. oli esausti, cod. CER 13 02 08*;
9. acque oleose prodotte da separatori olio/acqua, cod. EER 13 05 07*;
10. imballaggi di carta e cartone, cod. EER 15 01 01;
11. imballaggi di plastica, cod. EER 15 01 02;
12. imballaggi in materiali misti, cod EER 15 01 06;
13. imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze, cod. CER 15 01 10*;
14. assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose, cod. EER 15 02 02*;
15. assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, cod. EER 15 02 03;
16. batterie al piombo, cod. CER 16 06 01*;
17. rifiuti liquidi acquosi, cod. EER 16 10 02;
18. ferro e acciaio, cod. EER 17 04 05;
19. fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, cod. EER 19 08 14;
20. metalli ferrosi, cod. EER 19 12 02.



2.1 LO STATO ATTUALE

- tutti i rifiuti accertati nei vari depositi temporanei risultano registrati nei vari movimenti di carico ad eccezione dei dischi abrasivi e soluzioni di ammine, che risultano caricati parzialmente:
- i corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti (dischi abrasivi) risultano caricati solo 10 kg, movimento n. 229 del 17/05/2018, mentre è stata accertata, nel DR4, la presenza di un cassone di 0,5 m³ pieno di dischi abrasivi esauriti, quantità notevolmente superiore ai 10 kg;
- i sali e loro soluzioni (soluzioni di ammine) risultano caricati solo 8 kg, movimento n. 230 del 17/05/2018, mentre è stata accertata, nel DR2, la presenza di 30 litri di soluzione depositate in due taniche;

Osservazioni

Per i metalli ferrosi cod. EER 19 12 02 si rimanda al capitolo 3, successivo.



3. AREA DI STOCCAGGIO D2: MATERIE PRIME "END OF WASTE"

L' U.O. SURC riscontrava le seguenti difformità:

- che le materie prime (rottami ferrosi e non ferrosi e ghisa) da impiegare per la carica del forno fusorio, sono in buona parte NON conformi poiché intrisi di oli esausti e polveri in quantità apprezzabile e/o che comportano gocciolamento e per la presenza di rifiuti speciali pericolosi provenienti dalla demolizione dei veicoli fuori uso (es. filtri dell'olio di autoveicoli, motori di autoveicoli parzialmente e/o non bonificati comprensivi di filtro dell'olio, ammortizzatori di autoveicoli non bonificati, riduttori contenenti olio ecc.).

A tale riguardo con verbale di verifica ispettiva AIA n° CS_SV_SM_TDM_FR_GV 26052017 ai suddetti rifiuti speciali pericolosi gli scriventi tecnici del G.I. attribuivano i seguenti codici CER:16 01 21* e 16 01 07*;

- Sulla pavimentazione si riscontrano evidenti chiazze di oli provenienti dai componenti ferrosi di autoveicoli presenti nel cumulo di rottami.
- Le caditoie per la raccolta delle acque meteoriche e/o di dilavamento piazzale, si presentano completamente ostruite.

Nella stessa Relazione inoltre, si segnalava che l'intero cumulo di rottami è stato oggetto di sequestro giudiziario da parte dei Carabinieri NOE di Salerno su delega della Procura, in data 26 maggio 2017, e come anticipato in premessa, ulteriori valutazioni e considerazioni a riguardo, sono state rappresentate con atti separati trasmessi all'Autorità giudiziaria.

Quindi a fronte di quanto accertato nel corso della visita ispettiva del 02/07/2018, in relazione alla classificazione dei materiali *end of waste* sequestrati e allo stato rimossi e avviati al recupero, emerge che la ditta ha operato ignorando completamente le determinazioni e prescrizioni dettate da ARPAC sia in occasione delle attività di sopralluogo svolte nelle date 26 maggio, 19 e 20 luglio 2017 (descritte con verbali di sopralluogo e delle operazioni compiute) sia con la redazione della Relazione Tecnica del 28 agosto 2017, attribuendo ai suddetti materiali un unico codice EER completamente errato e fuorviante, considerato oltretutto che la ditta NON documenta la rimozione di ulteriori circa 1400 t di rifiuti.

A questo punto preme riportare tutto ciò che è stato considerato e valutato fin ora, al fine di fare ulteriormente chiarezza sulla questione.

Successivamente al sequestro, su istanza presentata dalla ditta PISANO con la quale chiedeva il dissequestro dei materiali: "...per poter effettuare la selezione del materiale conforme da quello definito rifiuto speciale.." al fine di stabilire: "il quantitativo esatto di rottami non correttamente trattati e filtri olio metallici" da avviare a trattamento di recupero, l'A.G. autorizzava le attività richieste delegando la Polizia giudiziaria operante per quanto di competenza (rimozione e riapposizione dei sigilli, vigilanza e documentazione dell'attività svolta, verifica e riscontro della tracciabilità del materiale in sequestro) e **personale ARPAC, per la quantificazione e caratterizzazione dei materiali e attività connesse** (Delega del 19/06/2017).

ARPA CAMPANIA
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania
Protocollo N.0042819/2018 del 19/07/2018

Pertanto in data 19 e 20 luglio 2017 furono eseguite le attività richieste come disposte dall'Autorità Giudiziaria, nel corso delle quali furono registrati ulteriori rifiuti speciali pericolosi sempre attribuibili allo smantellamento dei veicoli fuori uso, oltre ad altre tipologie di materiali ferrosi e non ferrosi risultati NON conformi.

L' ARPAC quindi classificava i rifiuti emergenti (cfr la relazione tecnica agli atti dell'A.G. e verbali di sopralluogo e delle operazioni compiute) come **RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI** e **RIFIUTI SPECIALI MATERIALI NON CONFORMI**. Infatti:

"Classificazione ai sensi della Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. dei materiali NON bonificati

I materiali classificati quali rifiuti speciali pericolosi in quanto NON soddisfano i requisiti richiesti dall'art. 6 della Direttiva 2000/53/CE quella relativa ai veicoli fuori uso, sono essenzialmente riferibili alle componenti di autoveicoli, autocarri e componenti industriali contenenti oli esausti, e pertanto:

- 1) **filtri dell'olio CER 160107*;**
- 2) **ammortizzatori CER 160121*;**
- 3) **riduttori CER 160121*;**
- 4) **valvola oleodinamica CER 160121*;**
- 5) **organi di trasmissione CER 160121*;**
- 6) **cambi CER 160121*;**
- 7) **motori completi di filtri dell'olio e/o con relative coppe montate, integre e con tappi di scarico (tipo bullone) bloccati saldamente (verificato in campo) CER 160121*;**
- 8) **un blocco motore e cambio di motozappa CER 160121* ;**
- 9) **monoblocchi e/o motori completi CER 160121*;**
- 10) **stracci intrisi di oli CER 150202*;**
- 11) **semiassi di autocarri CER 160121*."**

Altresì, per i materiali NON conformi:

"Qualificazione dei materiali che NON soddisfano le operazioni di recupero secondo la normativa di settore e/o perché contaminati per miscelazione, dai rifiuti speciali pericolosi.

I materiali classificati NON conformi ai criteri indicati nell'Allegato 2 dell'A.I.A (Applicazione delle BAT), sono essenzialmente rappresentati da:

- 1) **componenti meccanici della demolizione dei veicoli fuori uso, poiché intrisi di oli esausti e polveri in quantità apprezzabile e/o che comportano gocciolamento;**
- 2) **rottami vari (compresi alcuni chiusini in ghisa) intrisi di oli esausti e polveri in quantità apprezzabile.**

I suddetti materiali NON rispondendo alle condizioni dettate dall'art. 184-ter del D.Lgs 152/06 come modificato dal Dlgs 205/2010, sono giuridicamente rifiuti.

■ **Quantificazione dei materiali**

Successivamente alla caratterizzazione dei materiali NON conformi e dei rifiuti, si è proceduto a **quantificare i rifiuti pericolosi selezionati, che per comodità di lettura riportiamo in tabella:**

Data	Ore di lavoro	Quantitativo complessivo di materiale movimentato	Quantitativo selezionato di rifiuti speciali pericolosi	Percentuale in peso
19/07/2017	4 h circa	kg 83.640 = t 83,64	Kg 4.900 + 700 kg del rifiuto selezionato in data 26/5/17 = 5.600 kg t 5,6	% 6,7
20/07/2017	1 h circa	Kg 31.260 = t 31,26	Kg 2.180 = t 2,18	% 6,974 (ca 7%)
Totale		Kg 114.900 = t 114,9	Kg 7.780 = t 7,78	/

Si formulavano le seguenti osservazioni e considerazioni:

"dalle percentuali riportate in tabella si evince che la movimentazione del cumulo ha rilevato un quantitativo di rifiuti speciali pericolosi, ben oltre a quanto emerso nel corso della sommaria verifica svolta in data 26/05/2017 e che non si esclude con ragionevole certezza, la presenza di ulteriori rifiuti pericolosi.

Visto oltretutto, la particolarità del rifiuto costituito da parti meccaniche di veicoli e componenti industriali non trattati preventivamente per la rimozione dei liquidi (oli esausti), gli stessi sono fonte di contaminazione per gli eventuali materiali conformi all'interno del cumulo, attraverso il gocciolamento e/o percolamento.

È opportuno riportare che la miscelazione dei rifiuti pericolosi e non", è fatto divieto ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs 152/06.

Che al merito, il Regolamento UE n.333/2011 negli Allegati 1 e 2 ai punti 3.3 specifica per i materiali provenienti da veicoli fuori uso, l'applicazione delle prescrizioni di cui all'art. 6 della Direttiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso.



ARPA CAMPANIA
 Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania
 Protocollo N.0042819/2018 del 19/07/2018

Relativamente ai materiali qualificati NON conformi sulla base della significativa presenza di oli e/o grassi misti a polveri, va precisato prima di ogni considerazione, che il criterio da applicare, sia inderogabilmente, quello previsto nell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) datata anno 2012, la quale stabilisce l'assenza" di oli nelle materie prime (Allegato 2, Applicazione delle BAT).

...omissis...

Tuttavia, quand'anche si vogliono ritenere applicabili i criteri del Regolamento UE n. 333/2011 di cui all'Allegato 1 e 2, punti 1.4, vale a dire: i rottami non presentano ad occhio nudo oli, emulsioni oleose, lubrificanti o grassi, tranne "quantità trascurabili che non danno luogo al gocciolamento", occorre tener presente, che i materiali esaminati si mostravano imbrattati da oli e/o grassi misti a polveri, giacché presenti in notevole quantità nel cumulo e risaltate a seguito della movimentazione.

In poche parole la fluidità degli oli viene ridotta per le polveri presenti ed è per questo motivo che in alcuni casi non vi è riscontro al gocciolamento.

Resta fermo come già anticipato nel punto a pagina 4/23, che i suddetti materiali sono da considerare rifiuti, per le mancate operazioni di recupero e/o perché contaminati dai rifiuti pericolosi presenti.

Infine, dalla disamina dei documenti di trasporto (DDT) e delle relative schede di conformità allegate, documenti datati maggio 2017, si evince che i materiali movimentati e selezionati NON corrispondono a quanto riportato negli stessi documenti di trasporto".

...omissis...

In conclusione l'ARPAC esprimeva che:

...omissis...

"al fine di poter eseguire le operazioni di movimentazione e selezione dei rifiuti da sottoporre a recupero, si ritiene che le stesse vadano condotte, in idonei impianti autorizzati allo scopo.

Si ritiene altresì che queste operazioni, siano svolte in impianti autorizzati, anche al fine di consentire il rilascio, da parte del produttore, della dichiarazione di conformità ai criteri che determinano quando un rifiuto cessa di essere tale, di cui all'art. 5 paragrafo 1 del Regolamento UE n. 333/2011."

3.1 LO STATO DI FATTO

Operazioni effettuate dalla ditta PISANO:

Dalla documentazione richiesta e acquisita nel corso dell'attività ispettiva del 02/07/2018 per cui si relaziona, emerge che la ditta in data 24/11/2017 comunicava a mezzo PEC ai Carabinieri: "l'attività di campionamento e caratterizzazione di laboratorio su campioni dei materiali oggetti del sequestro".

E dunque:

- I certificati analitici emessi dal laboratorio BIOCHEM di Salerno allegati alla comunicazione di inizio attività di carico e trasferimento, indicano:
 1. per il rifiuto campionato costituito da "metalli ferrosi imbrattati da morchie" ed analizzato per la ricerca degli IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici) e PCB totali (Policlorobifenili), lo stesso è da considerarsi **SPECIALE NON PERICOLOSO e rientra nel codice CER 19 12 02;**
 2. per il rifiuto campionato costituito da "motore, filtro olio e cambio di motozappa imbrattati da morchie" ed analizzato per la ricerca degli IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici) e PCB totali (Policlorobifenili), lo stesso è da considerarsi **SPECIALE NON PERICOLOSO e rientra nel codice CER 19 12 02;**
 3. per il rifiuto campionato costituito da "metalli ferrosi non contaminati da sostanze pericolose" ed analizzato per la ricerca Idrocarburi totali e Metalli, lo stesso è da considerarsi **SPECIALE NON PERICOLOSO e rientra nel codice CER 19 12 02;**

Altresì la ditta in data 7/12/2017 inviava sempre ai Carabinieri a mezzo PEC la: "comunicazione data di inizio attività di carico e trasferimento del materiale oggetto del sequestro alla Ditta Ferramenta Pugliese dei F.lli Bernardi snc".

■ Nel comunicato di "carico e trasferimento dei materiali", inoltre, la ditta precisa che: "**la quantità oggetto del sequestro di merce è stata sovrastimata in sede di accesso in 2000 t e che attualmente una più realistica stima può essere compresa tra le 600 e 900 t in analogia a cumuli di materiale similare ricevuto nell'ultimo periodo...**"

Al merito infatti, in data 21/12/2017 a mezzo PEC e sempre ai Carabinieri, la ditta dichiara attraverso la "comunicazione data di fine attività di carico e trasferimento del materiale oggetto del sequestro alla Ditta Ferramenta Pugliese srl" **che il totale di materiale conferito è pari a 627.120 kg (chiaramente in t 627,120) allegando i relativi FIR che documentano il trasporto di detti rifiuti con il codice CER 19 12 02.**



3.2 DISCUSSIONE

A) Si fa osservare innanzitutto che la ditta **NON ha provveduto a comunicare le operazioni da effettuarsi ed effettuate nonché le risultanze analitiche all' ARPAC di Salerno, in qualità di Organo Tecnico e Ente delegato dalla Procura della Repubblica "...omissis...per le attività di relativa competenza (quantificazione e caratterizzazione dei materiali e attività connesse)"** con Delega del 19/06/2017, quest'ultima in possesso della Ditta per l'espletamento delle attività autorizzate, su istanza presentata dell'avvocato difensore di fiducia Guglielmo SCARLATO. **In sintesi tutte le attività sono state svolte senza il contraddittorio dell'organo tecnico.**


B) **L'ERRATO codice EER 19 12 02 (metalli ferrosi), per i motivi che seguono:**

- In primo luogo la ditta ha deliberatamente attribuito un codice diverso da quello sottoscritto dalle Parti (anche alla presenza e sotto le direttive del referente della ditta incaricata all'individuazione del materiale difforme) in sede di verifica ispettiva AIA nel maggio 2017 e nel corso delle attività delegate dall'A.G. nel luglio 2017. Infatti per i rottami sequestrati e rappresentati da componenti metallici e non metallici NON bonificati e/o solo parzialmente bonificati derivanti dalla demolizione dei veicoli fuori uso, l'UO. SURC attribuiva i codici EER: 16 01 21* e 16 01 07* **RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI**; è importante sottolineare che i suddetti codici sono definiti secondo il D.Lgs 152/06 All. D pericoloso "assoluto", ovvero che lo stesso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione (vedi pag.17) quindi a prescindere dalle concentrazioni di sostanze pericolose in esso contenute;

- In secondo luogo considerato che i veicoli fuori uso, rientrando nel campo di applicazione del D.Lgs. 209/2003, sono soggetti ad una normativa ad hoc che prevede, oltre a specifiche prescrizioni per il trattamento, anche la necessità di monitorare il flusso del rifiuto in tutti i suoi passaggi: dalla produzione, alla raccolta, al trattamento, allo smaltimento finale, appare evidente che sia di fondamentale importanza che venga assegnata la corretta codifica ai rifiuti da gestire.

L'attribuzione di un codice CER aspecifico come quelli inseriti nel capitolo 19 12 rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti non specificati altrimenti, non solo NON consente di individuare esattamente la provenienza del rifiuto, ma impedisce di seguirne il flusso, il che potrebbe dare vita al traffico illecito di rifiuti.

Non ultimo la declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso.





Dipartimento di Napoli

CLASSIFICAZIONE DEI VEICOLI FUORI USO, DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA MESSA IN SICUREZZA E SMANTELLAMENTO E CORRETTA IDENTIFICAZIONE ATTRAVERSO L'ELENCO EUROPEO DEI RIFIUTI.

I veicoli fuori uso, appartenenti in base all'Elenco Europeo dei rifiuti di cui alla decisione 2000/532/CE e successive modificazioni, sono identificati dal capitolo 16.01 "veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento dei veicoli fuori uso e dalla manutenzione dei veicoli". In particolare, l'Elenco individua in maniera dettagliata tutti i rifiuti derivanti dalla gestione dei veicoli fuori uso (allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006) classificando anche le tipologie di rifiuti derivanti dalla messa in sicurezza dei veicoli e dalle operazioni di promozione del riciclaggio come lo smantellamento.

Nel dettaglio, nel capitolo 16.01, sono previste le seguenti voci:

- 16 01 03 pneumatici fuori uso
- 16 01 04* veicoli fuori uso
- 16 01 06 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
- 16 01 07* filtri dell'olio
- 16 01 08* componenti contenenti mercurio
- 16 01 09* componenti contenenti PCB
- 16 01 10* componenti esplosivi (ad esempio "air bag")
- 16 01 11* pastiglie per freni, contenenti amianto
- 16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16.01 11
- 16 01 13* liquidi per freni
- 16 01 14* liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
- 16 01 15 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14
- 16 01 16 serbatoi per gas liquido
- 16 01 17 metalli ferrosi
- 16 01 18 metalli non ferrosi
- 16 01 19 plastica
- 16 01 20 vetro
- 16 01 21* componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14
- 16 01 22 componenti non specificati altrimenti
- 16 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

A queste voci vanno aggiunte, a completamento del ciclo di gestione dei veicoli fuori uso, alcune altre voci esterne al capitolo 16 01 che saranno introdotte in quanto presenti in capitoli specifici quali: gli oli esauriti e di residui di combustibili liquidi (capitolo 13), i solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (capitolo 14), le batterie e gli accumulatori (capitolo 16 06) e i catalizzatori esauriti (capitolo 16 08).



LA GESTIONE DEI ROTTAMI METALLICI ALLA LUCE DEL NUOVO QUADRO NORMATIVO NAZIONALE E COMUNITARIO

Il Regolamento del Consiglio 31 marzo 2011, n. 333/2011 recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti e diventano ai sensi della Direttiva 2008/98/CE nuovamente un prodotto.

I rottami di metallo, non dovranno così essere classificati come rifiuti, a condizione che:

- si tratti di rottami puliti e sicuri;
- i produttori applichino un sistema di gestione della qualità;
- i produttori prevedano una dichiarazione di conformità, nel rispetto dei criteri indicati, per ciascuna partita di rottami. Inoltre, affinché i rottami possano perdere la qualifica di rifiuti, occorre terminare qualsiasi trattamento (come taglio, frantumazione, lavaggio e disinquinamento) necessario per preparare i rottami all'utilizzazione finale in impianti di lavorazione dell'acciaio o dell'alluminio oppure nelle fonderie.

Il provvedimento rappresenta il primo regolamento di attuazione dell'articolo 6 della Direttiva 2008/98/CE e sull' "end of waste"


Si rileva, che il Regolamento 333/2011 richiede che vengano rispettati determinati obblighi, anche in riferimento alle caratteristiche che i rifiuti potenziali EoW devono possedere, in caso contrario anche la qualificazione di End of Waste non sarà corretta e dovranno essere considerati veri e propri rifiuti.

Operazioni di recupero – Criteri Allegato I

"3. Processi e tecniche di trattamento

3.1 I rottami di ferro o acciaio sono stati separati alla fonte o durante la raccolta e sono stati tenuti divisi, oppure i rifiuti in entrata sono stati sottoposti a un trattamento per separare i rottami di ferro e acciaio dagli elementi non metallici e non ferrosi.

3.2 Sono stati portati a termine tutti i trattamenti meccanici (quali taglio, cesoiatura, frantumazione o granulazione; selezione, separazione, pulizia, disinquinamento, svuotamento) necessari per preparare i rottami metallici al loro utilizzo finale direttamente nelle acciaierie e nelle fonderie.



3.3 Ai rifiuti contenenti elementi pericolosi si applicano le seguenti prescrizioni specifiche:

a) il materiale in entrata proveniente da rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o da veicoli fuori uso è stato sottoposto a tutti i trattamenti prescritti dall'articolo 6 della direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (per apparecchiature elettriche ed elettroniche) e dall'articolo 6 della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (per i veicoli fuori uso) omissis...".

Dall'enunciato di tale disposto si rileva che i fornitori (precedenti detentori) di rottami metallici sono individuabili esclusivamente nei recuperatori di RAEE e di veicoli fuori uso (il caso in esame) cui la lettera a) si riferisce in modo specifico, è che, le operazioni di trattamento elencate sono tipiche della c.d. "bonifica" del rifiuto pericoloso che lo trasforma in rifiuto non pericoloso ancorché ancora rifiuto.

***Alcuni requisiti che deve avere il rottame ferroso per essere considerato NON RIFIUTO
Allegato I, punto 1***

1.2 materiali estranei $\leq 2\%$ in peso;

1.3 i rottami non contengono ossido di ferro in eccesso, sotto alcuna forma, tranne le consuete quantità dovute allo stoccaggio all'aperto, in condizioni atmosferiche normali, di rottami preparati.

1.4 i rottami non presentano, ad occhio nudo, oli, emulsioni oleose, lubrificanti o grassi, tranne quantità trascurabili che non danno luogo a gocciolamento.;

1.6 I rottami non presentano alcuna delle caratteristiche di pericolo di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE (caratteristiche di pericolosità H). I rottami rispettano i limiti di concentrazione fissati nella decisione 2000/532/CE (classificazione rifiuti pericolosi);

ARTICOLO 6 DELLA DIRETTIVA 2000/53/CE


...omissis ...

b) rimuovono e separano i materiali e i componenti pericolosi in modo selettivo, così da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti da veicoli fuori uso;

c) eseguono le operazioni di smontaggio dei componenti e di deposito in modo da non compromettere le possibilità di reimpiego e recupero, nonché in particolare di riciclaggio, dei componenti dei veicoli.

Le operazioni di trattamento per la depurazione dei veicoli fuori uso di cui all'allegato I, punto 3 sono effettuate al più presto.

...omissis...



Allegato I

...omissis...

Prescrizioni tecniche minime per il trattamento a norma dell'articolo 6, paragrafi 1 e 3

Operazioni di trattamento per la depurazione dei veicoli fuori uso:

- rimozione degli accumulatori e dei serbatoi di gas liquefatto,
- rimozione o neutralizzazione dei componenti che possono esplodere (per esempio airbag),
- rimozione con raccolta e deposito separati di carburante, olio motore, olio della trasmissione, liquido di raffreddamento, antigelo, liquido dei freni, liquido dei sistemi di condizionamento e altri fluidi contenuti nel veicolo fuori uso, a meno che non siano necessari per il reimpiego delle parti interessate,
- rimozione, per quanto fattibile, di tutti i componenti identificati come contenenti mercurio.

RIFIUTI PERICOLOSI: LA DECISIONE 2000/532/CE E S.M.I.

Con la pubblicazione della Decisione 2000/532/CE e s.m.i. per la classificazione dei rifiuti, "è stato introdotto un criterio di accertamento della presenza di sostanze pericolose ad opera del produttore o del detentore del rifiuto. Tale criterio non era presente nella precedente versione della Lista dei Rifiuti Pericolosi del 1994. **Per i rifiuti in cui non vi è alcun riferimento specifico alla presenza di sostanze pericolose, la loro classificazione come 'pericolosi' continua a dipendere unicamente dall'origine degli stessi.** Se invece, un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è considerato pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (percentuale rispetto al peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle caratteristiche di pericolo di cui alla Direttiva 2008/98/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio. In tale ultimo caso occorrerà pertanto procedere ad accertamento analitico" (sempre in capo al produttore del rifiuto).

A questo punto invece, **per i materiali che furono classificati rifiuti quali: i rottami ferrosi e non ferrosi vari** (ad esempio chiusini in ghisa), poichè NON conformi alle operazioni di recupero e ai criteri indicati nell'Allegato 2 dell'AIA (materiali contaminati per effetto della miscelazione dai rifiuti pericolosi e/o intrisi di oli esausti e polveri in quantità apprezzabile), in base all'origine e per tutto quanto fin qui rappresentato, gli stessi rientrano nel capitolo 17 04.

C) I quantitativi di rottami trasferiti presso l'impianto Ferramenta PUGLIESE dei F.lli Bernardi snc., NON corrispondono ai quantitativi più volte dichiarati e sottoscritto dalla ditta nei diversi verbali di accesso.





Dipartimento di Napoli

3.3 ADEGUAMENTI APPORTATI DALLA DITTA

■ La dislocazione allo stato del cumulo di rottami ferrosi e non ferrosi, su parte del piazzale dell'area D2 questa volta in prossimità dell' area di carico del cubilotto, delimitata per due lati dal muro di recinzione.

Osservazioni

Per la parte visibile, quindi in assenza di movimentazione, i rottami ferrosi e non ferrosi a vista, risultano conformi ai criteri dettati dal Regolamento UE n.333/11.

■ E' stata ripristinata la funzionalità delle griglie di raccolta acque di piazzale che risultavano ostruite.

■ Sono stati eseguiti interventi di ripristino della pavimentazione in alcuni punti, con conglomerato bituminoso.

ARPA CAMPANIA
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania
Protocollo N.0042819/2018 del 19/07/2018



4. CONCLUSIONI

Per concludere si riportano le irregolarità/difformità riscontrate dall'UO SURC:

1) Le operazioni di caratterizzazione e rimozione dei rifiuti speciali pericolosi e rottami NON conformi (materiale stoccato in area D2, sottoposto a sequestro) sono state effettuate dalla ditta PISANO senza il contraddittorio del personale ARPAC quale Ente tecnico delegato alle indagini;

2) L'attribuzione di un codice difforme da quello sottoscritto dalle Parti in sede di verifica ispettiva AIA nel maggio 2017, dove per i rottami rappresentati da componenti metallici e non metallici NON bonificati e/o solo parzialmente bonificati derivanti dalla demolizione dei veicoli fuori uso, l'UO SURC attribuiva i codici EER: 16 01 21* e 16 01 07* quali RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI;

3) L'attribuzione di un codice difforme da quello sottoscritto dalle Parti in sede di verifica disposta dall'A.G. nel luglio 2017, ai rottami rappresentati da componenti metalliche e non metalliche NON bonificati e/o solo parzialmente bonificati derivanti dalla demolizione dei veicoli fuori uso, selezionati pesati e collocati in cassoni (114,9 t), ai quali l'UO SURC attribuiva i codici EER: 16 01 21* e 16 01 07* quali RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI.

I suddetti codici sono definiti secondo il D.Lgs 152/06 All. D pericoloso "assoluto", ovvero che lo stesso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione quindi a prescindere dalle concentrazioni di sostanze pericolose in esso contenute;

4) L'errata classificazione dei rifiuti speciali pericolosi e rottami NON conformi al recupero, in quanto:

- ai rifiuti speciali pericolosi (componenti di veicoli fuori uso), la ditta attribuisce i codici EER del capitolo 19 12 anziché 16 01.

Considerato che i veicoli fuori uso, rientrando nel campo di applicazione del D.Lgs. 209/2003, sono soggetti ad una normativa *ad hoc* che prevede, oltre a specifiche prescrizioni per il trattamento, anche la necessità di monitorare il flusso del rifiuto in tutti i suoi passaggi: dalla produzione, alla raccolta, al trattamento, allo smaltimento finale, appare evidente che sia di fondamentale importanza che venga assegnata la corretta codifica ai rifiuti da gestire;

- ai materiali (rottami ferrosi e non ferrosi) risultati NON conformi (in quanto seppur provenienti da impianti di trattamento, gli stessi, non hanno subito alcuna operazione di recupero e poiché contaminati da oli) la ditta attribuisce, allo stesso modo, i codici EER del capitolo 19 12 anziché 16 01 e 17 04.

Si precisa che per i rottami ferrosi e non ferrosi quali rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, andava attribuito il codice EER 17 04 09* (rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose).



ARPA CAMPANIA
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania
Protocollo N.0042819/2018 del 19/07/2018

L'attribuzione di un codice CER *aspecifico* come quelli inseriti nel capitolo 19 12 *rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti non specificati altrimenti*, non solo NON consente di individuare esattamente la provenienza del rifiuto, ma impedisce di seguirne il flusso;

5) *L'atipicità* delle analisi di laboratorio fatte eseguire dalla ditta, al fine di classificare i rifiuti, visto e considerato quanto viene definito dal quadro normativo che disciplina i rifiuti pericolosi provenienti dallo smantellamento dei veicoli fuori uso e i rottami ferrosi e non ferrosi contaminati dai rifiuti speciali pericolosi e/o intrinseci di oli esauriti e polveri in quantità apprezzabile;

6) La miscelazione di rifiuti speciali pericolosi con rifiuti speciali non pericolosi:

7) Informazioni fuorvianti sulla provenienza e natura dei rifiuti caratterizzati ai fini della tracciabilità dei rifiuti speciali, nei certificati analitici prodotti;

8) La declassificazione del rifiuto da speciale pericoloso a non pericoloso (l'art. 184 5-ter del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 che vieta altresì la declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto;

9) Il quantitativo dei rifiuti rimossi per l'avvio al recupero, NON corrispondente al quantitativo stoccato al momento del sequestro e pertanto resta da giustificare la notevole differenza dei materiali dichiarati a ribasso.

A tale riguardo è importante evidenziare che la ditta non ha mai smentito la dichiarazione resa e sottoscritta (circa 2000 t di materiali stoccati) in ben tre occasioni di controllo ispettivo; è pacifico che sarebbe stato di esclusivo interesse della ditta PISANO provvedere nell'immediato a fornire tutta la documentazione attestante l'esatto quantitativo in giacenza.

Solo nel corso delle attività di rimozione svolte dalla ditta in assenza di contraddittorio, la stessa dichiara la rimozione di 600 t circa.

Infine vi è da considerare che il quantitativo di materiale vagliato (operazioni effettuate in data 19 e 20 luglio 2017) corrispondente alla parte più superficiale del margine basale del cumulo alto circa 7/8 m, è risultata dalle pesate effettuate, di 114,9 t. Quindi è inverosimile che tutto il cumulo evacuato corrisponda a circa 600 t;

10) Per le opere realizzate, la ditta PISANO, NON fornisce documentazione tecnica redatta da un perito esperto ed abilitato, con cui si dichiara il rispetto agli standard imposte dalle norme tecniche e/o di legge.





Dipartimento di Napoli

Di tutto quanto accertato nel corso delle diverse attività ispettive, furono effettuati rilievi fotografici già trasmessi all'A.G.

Napoli, 18 luglio 2018

I Funzionari tecnici

dr.ssa Teresa de MAJO

TPALL Francesco RUSSO

Si allegano:

- Relazione tecnica del 28/08/2017
- Verbale di sopralluogo e delle operazioni compiute del 19/07/2017
- Verbale di sopralluogo e delle operazioni compiute del 20/07/2017
- Verbale di sopralluogo per la verifica di ottemperanza alle prescrizioni ARPAC del 02/07/2018

Pagina 21



ARPAC – Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania – Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/98

Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Pianto – Centro Polifunzionale, Torre 1 – 80143 Napoli

tel. 0812326111 – fax 0812326225 – direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it – www.arpacampania.it – P.I. 07407530638



ARPA CAMPANIA Dipartimento di Napoli
ATTIVITÀ U.O. SURC

RELAZIONE TECNICA /AIA/PISANO/18

D.LGS 152/2006 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE D.D. N.149 DEL 26/07/2012 PER L'ATTIVITÀ IPPC COD 2.4: FONDERIE DI METALLI FERROSI CON UNA CAPACITÀ DI PRODUZIONE SUPERIORE A 20 TONNELLATE AL GIORNO – DITTA FONDERIE PISANO & C. S.P.A. CON SEDE LEGALE ED IMPIANTO NEL COMUNE DI SALERNO, VIA DEI GRECI, 144. VERIFICA DELL'AVVENUTA OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI EVIDENZIATE NELLA RELAZIONE FINALE ARPAC PROT. N. 66824 DEL 13/11/2017.

In seguito alla richiesta di verifica all'adempimento delle ottemperanze alle prescrizioni ARPAC inoltrata dalla Giunta Regionale della Campania con nota prot. 220971 del 05/04/2018 e nota prot. 381340 del 13/06/2018, gli scriventi funzionari del Gruppo Ispettivo dr.ssa Teresa de MAJO e TPALL Francesco RUSSO in data 02 luglio 2018, su disposizione del Direttore del Dipartimento di Salerno (disposizione prot. n. 35943 del 19/06/2018) hanno effettuato un sopralluogo presso il sito industriale FONDERIE PISANO e, con particolare riferimento al comparto rifiuti, si relaziona quanto segue.

Tenuto conto delle modifiche non sostanziali di cui alla "Relazione Tecnica sulle modifiche non sostanziali che il gestore dell'installazione industriale intende realizzare", confermata dalla Regione Campania con Presa d'Atto 228698 del 01/04/2014 e successivi adempimenti a seguito di diffida dell'Autorità Competente prot. 2016.0119396 del 19/02/2016, l'attività ispettiva è stata diretta alla verifica degli adeguamenti posti in essere dalla ditta, in relazione a:

1. aree di deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dalle attività;
2. gestione amministrativa dei rifiuti, con particolare attenzione a quanto riguarda registri di carico e scarico (dal movimento n.1 del 09/01/2018 al n. 333 del 02/07/2018) e formulari di identificazione dei rifiuti (n. 02 FIR nn. 223858/17 e 223859/17 codice EER 100908 solido polverulento, n. 23 FIR attestanti la rimozione e l'avvio al recupero dei rottami ferrosi), n.3 Rapporti di Prova relativi ai rottami ferrosi, MUD relativo all'anno 2017 e copia bonifico pagamento contributo SISTRI;
3. le materie prime (rottami ferrosi e non ferrosi);
4. pavimentazione delle aree coperte e scoperte.

Di quanto svolto è stato redatto "verbale di sopralluogo per la verifica di ottemperanza alle prescrizioni ARPAC", sottoscritto dalle Parti.

Per la società sono stati presenti alle attività:

- | | |
|----------------------------|------------|
| - Ing. Ciro PISANO | dirigente |
| - Ing. Domenico ERCOLINO | impiegato |
| - Dr. Flaviano PISANO | impiegato |
| - Dr. Pasquale Paolillo | Consulente |
| - Ing. Alessandro Scovotto | Consulente |

Pagina 1



ARPA – Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania – Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/98

Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Pianto – Centro Polifunzionale, Torre 1 – 80143 Napoli

tel. 0812326111 – fax 0812326225 – direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it – www.arpacampania.it – P.I. 07407530638

Prima di procedere alla descrizione delle modifiche apportate dalla PISANO, si rappresenta che per le materie prime (end of waste), saranno trattati e considerati tutti gli elementi raccolti ed elaborati anche nel corso delle attività disposte dalla Procura di Salerno a seguito del sequestro operato dai Carabinieri del NOE in data 26/05/2017, su segnalazione del G.I. Premesso ciò, si procederà volta per volta ponendo a confronto le prescrizioni impartite dall'UO SURC e la descrizione degli adempimenti effettuati dalla ditta oltre che alla disamina della documentazione acquisita. Nelle conclusioni al capitolo 4, verranno indicate le criticità/difformità emerse.

1. AREE DI DEPOSITO TEMPORANEO DI RIFIUTI (come definito dall' art. 183, comma 1, lettera m, del D. Lgs. n. 152/06 e ss. mm. e ii.)

Per pronto riscontro si riporta ancora una volta l'assetto delle aree di deposito proposte dalla ditta nella Relazione tecnica sulle modifiche non sostanziali.

a) DR1:

- scorie di fusione, cod. EER 10 09 03;
- terre di fonderia, cod. EER 10 09 08.

b) DR2:

- polveri abbattimento fumi cubilotti, cod EER 10 09 09*;
- polveri da granigliatura, cod. EER 12 01 02;
- materiali filtranti stracci pericolosi, cod. EER 15 02 02*;
- materiali filtranti stracci non pericolosi, cod. EER 15 02 03;
- imballaggi contaminati, cod. EER 15 01 10*;

c) DR3:

- oli usati, cod. EER 13 02 08*;
- batterie al piombo, cod. EER 16 06 01*.

d) DR4:

- carta e cartone, cod. EER 15 01 01;
- imballaggi in plastica, cod. EER 15 01 02;
- imballaggi contaminati, cod. EER 15 01 10*;
- materiali filtranti, stracci, cod. EER 15 02 03;
- mole e dischi abrasivi esauriti, cod. EER 12 01 21.

e) DR5:

- carta e cartone, cod. EER 15 01 01;
- imballaggi in plastica, cod. EER 15 01 02;
- imballaggi contaminati, cod. EER 15 01 10*;
- materiali filtranti, stracci, cod. EER 15 02 03.



1.1 LO STATO DI FATTO

a) Per l'AREA DR1 l' U.O. SURC riscontrava le seguenti difformità:

- *NON vi è garantita la netta separazione tra le due tipologie di rifiuti, in quanto il muretto realizzato, risulta di scarse dimensioni;*
- *le scorie di fusione secondo quanto previsto nella "Relazione Tecnica sulle modifiche non sostanziali..." dovevano essere collocate in cassoni metallici scarrabili;*
- *le terre di fonderie sono depositate nello stato fisico polverulento, mentre nella segnaletica CER apposta viene indicato lo stato fisico solido non polverulento, vale a dire, lo stato fisico delle forme e anime utilizzate durante il ciclo di lavorazione;*
- *in virtù dello stato fisico dei rifiuti depositati, quindi polverulenti e in fase di raffreddamento, l'assemblaggio di semplici lamiera lungo il perimetro, così come apposte (si osservano infatti fenditure significative), NON garantiscono l'ermeticità del locale, considerato oltretutto che il varco d'ingresso è totalmente aperto per l'assenza di porte.*

Adeguamenti effettuati dalla ditta PISANO:

All'interno di tale area è stata montata una paratia metallica di circa 2 metri di altezza per 6,5 metri di lunghezza, al fine di separare le due differenti tipologie di rifiuti (terre e scorie); inoltre è stata modificata la cartellonistica relativa allo stato fisico delle terre di fonderia in "solido polverulento". Solo alcune fessurazioni preesistenti sono state sigillate con l'impiego di schiuma poliuretana. Inoltre per il confinamento dell'area la ditta appone n. 4 portoni metallici a chiusura dei varchi d'ingresso e alcuni pannelli in lamiera e plastica.

Le scorie di fusione sono state collocate in contenitori metallici ribaltabili.

Osservazioni

È presente un sistema di nebulizzazione acqua a servizio del cumulo di terre di fonderia posto sulla pavimentazione. Per le valutazioni si rimanda al capitolo 4 delle conclusioni.

b) Per L'AREA DR2, l' U.O. SURC riscontrava le seguenti difformità:

- *l'area così come realizzata, NON è idonea a confinare in sicurezza i rifiuti speciali pericolosi polverulenti che seppur contenuti in Big Bags restano in ogni caso esposti agli agenti atmosferici e alle sollecitazioni meccaniche (es. manovre nelle operazioni di carico e scarico).*

Adeguamenti effettuati dalla ditta PISANO:

Sono state collocate pannellature laterali in plastica e realizzato un pozzetto di raccolta per eventuali sversamenti accidentali.

Osservazioni

Attualmente sono depositati n. 5 Big Bags, contenenti polveri di abbattimento fumi cubilotti, n. 3 Big Bags di polveri da granigliatura, n. 1 Big Bag di materiali filtranti, n. 1 cassone metallico contenente i rottami ferrosi dichiarati non conformi estratti dal cumulo di materie prime (codice EER 19 12 02 attribuito dalla ditta), n. 2 lattine in plastica contenenti soluzioni di Ammine, da 10 e da 20 litri.

Per i rottami non conformi classificati con il codice CER 19 12 02, si rinvia la discussione al capitolo 3.

c) Per L'AREA DR3, l' U.O. SURC riscontrava le seguenti difformità:

- *NON si riscontra la segnaletica CER per le batterie al piombo;*
- *NON si riscontra il contenitore omologato ADR per lo stoccaggio delle batterie esauste...omissis... Inoltre la ditta deve avere a disposizione assorbenti neutralizzanti (es. terra basica), così come previsto dal D.M.20/2011 (norma tecnica per il contenimento degli inquinanti ed incidenti dovuti allo sversamento accidentale di acido solforico);*
- *la vasca di contenimento per gli oli esausti NON garantisce la tenuta stagna in quanto danneggiata lungo il margine inferiore;*
- *gli oli esausti non risultano caricati sul registro di carico e scarico dal movimento n. 1 del 20/01/2017 al n. 235 del 22/05/2017.*

Adeguamenti effettuati dalla ditta PISANO:

Sono stati eseguiti lavori di ripristino mediante saldatura e verniciatura del serbatoio e vasca di contenimento. È stato collocato un contenitore per le batterie esauste e relativa segnaletica CER; n. 2 bidoncini di polvere assorbente di acido solforico. Si osserva il ripristino di circa 100 mq di pavimentazione e lo smaltimento degli oli esausti.

Osservazioni

All'interno del contenitore sono presenti n. 4 batterie al piombo. Le valutazioni per gli adeguamenti effettuati, si rinviano al capitolo 4 delle conclusioni.

d) Per L'AREA DR4, l' U.O. SURC riscontrava le seguenti difformità:

- *Non risultano caricati sul registro di carico e scarico, dal movimento n. 1 del 20/01/2017 al n. 235 del 22/05/2017, i materiali filtranti e stracci, imballaggi in plastica, imballaggi di cartone ed alcuni imballaggi pericolosi.*

Adeguamenti effettuati dalla ditta PISANO:

- *i rifiuti accertati sono stati registrati nei vari movimenti di carico.*



Osservazioni

I cassoni dedicati alla raccolta degli imballaggi di carta, cartone e plastica risultano pieni. Dei due cassoni apposti per la raccolta delle mole e dischi abrasivi esauriti (da circa 0,5 mc), solo uno risulta pieno.

e) Per L'AREA DR5, l' U.O. SURC riscontrava le seguenti difformità:

- *Imballaggi metallici contenenti sostanze pericolose, tubazioni intrise di sostanze pericolose, imballaggi di cartone e imballaggi in plastica...Per tali rifiuti si riscontra la carenza di cartellonistica;*
- *Si riscontra altresì la mancata annotazione dei suddetti rifiuti sul registro di carico e scarico dal movimento n. 1 del 20/01/2017 al n. 235 del 22/05/2017*

Adeguamenti effettuati dalla ditta PISANO:

- i rifiuti accertati sono stati registrati nei vari movimenti di carico e apposizione della relativa segnaletica CER.

Osservazioni

I contenitori per la raccolta dei rifiuti (materiali filtranti e stracci, imballaggi contaminati e imballaggi in plastica) risultano vuoti ad eccezione di uno che contiene imballaggi in cartone.

2. GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI RIFIUTI

L' U.O. SURC con la disamina del MUD relativo ai rifiuti prodotti e smaltiti nell'anno 2016, riscontrava le seguenti difformità:

Non risultano smaltiti le seguenti tipologie di rifiuti:

1. *materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose, cod. CER 15 02 02*;*
2. *materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02, cod. CER 15 02 03;*
3. *corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20 (mole e dischi abrasivi esauriti), cod. CER 12 01 21;*
4. *i residui delle soluzioni di depurazione (sali esausti), che la ditta dichiara invece di avviarle a smaltimento;*
5. *le emulsioni oleose derivanti dall'impianto di depurazione acque reflue, che la ditta dichiara nel documento "Applicazione delle BAT" (ALL.2 del D.D. n. 149 del 26/07/2012).*

Ottemperanze attuate dalla ditta PISANO:

Dal MUD relativo all'anno 2017 si evince che i rifiuti prodotti e smaltiti sono i seguenti:

1. sali e loro soluzioni, cod. EER 06 03 14;
2. fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose cod. EER 08 01 15*;
3. scorie di fusione, cod, EER 10 09 03;
4. terre di fonderia, cod. EER 10 09 08;
5. polveri derivanti dagli impianti di abbattimento, contenenti sostanze pericolose, cod. EER 10 09 09*;
6. polveri e particolato di materiali ferrosi, cod. EER 12 01 02;
7. dischi abrasivi esauriti, cod. EER 120121;
8. oli esausti, cod. CER 13 02 08*;
9. acque oleose prodotte da separatori olio/acqua, cod. EER 13 05 07*;
10. imballaggi di carta e cartone, cod. EER 15 01 01;
11. imballaggi di plastica, cod. EER 15 01 02;
12. imballaggi in materiali misti, cod EER 15 01 06;
13. imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze, cod. CER 15 01 10*;
14. assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose, cod. EER 15 02 02*;
15. assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, cod. EER 15 02 03;
16. batterie al piombo, cod. CER 16 06 01*;
17. rifiuti liquidi acquosi, cod. EER 16 10 02;
18. ferro e acciaio, cod. EER 17 04 05;
19. fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, cod. EER 19 08 14;
20. metalli ferrosi, cod. EER 19 12 02.



2.1 LO STATO ATTUALE

- tutti i rifiuti accertati nei vari depositi temporanei risultano registrati nei vari movimenti di carico ad eccezione dei dischi abrasivi e soluzioni di ammine, che risultano caricati parzialmente:
- i corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti (dischi abrasivi) risultano caricati solo 10 kg, movimento n. 229 del 17/05/2018, mentre è stata accertata, nel DR4, la presenza di un cassone di 0,5 m³ pieno di dischi abrasivi esauriti, quantità notevolmente superiore ai 10 kg;
- i sali e loro soluzioni (soluzioni di ammine) risultano caricati solo 8 kg, movimento n. 230 del 17/05/2018, mentre è stata accertata, nel DR2, la presenza di 30 litri di soluzione depositate in due taniche;

Osservazioni

Per i metalli ferrosi cod. EER 19 12 02 si rimanda al capitolo 3, successivo.



3. AREA DI STOCCAGGIO D2: MATERIE PRIME "END OF WASTE"

L' U.O. SURC riscontrava le seguenti difformità:

- che le materie prime (rottami ferrosi e non ferrosi e ghisa) da impiegare per la carica del forno fusorio, sono in buona parte NON conformi poiché intrisi di oli esausti e polveri in quantità apprezzabile e/o che comportano gocciolamento e per la presenza di rifiuti speciali pericolosi provenienti dalla demolizione dei veicoli fuori uso (es. filtri dell'olio di autoveicoli, motori di autoveicoli parzialmente e/o non bonificati comprensivi di filtro dell'olio, ammortizzatori di autoveicoli non bonificati, riduttori contenenti olio ecc.).

A tale riguardo con verbale di verifica ispettiva AIA n° CS_SV_SM_TDM_FR_GV 26052017 ai suddetti rifiuti speciali pericolosi gli scriventi tecnici del G.I. attribuivano i seguenti codici CER:16 01 21* e 16 01 07*;

- Sulla pavimentazione si riscontrano evidenti chiazze di oli provenienti dai componenti ferrosi di autoveicoli presenti nel cumulo di rottami.
- Le caditoie per la raccolta delle acque meteoriche e/o di dilavamento piazzale, si presentano completamente ostruite.

Nella stessa Relazione inoltre, si segnalava che l'intero cumulo di rottami è stato oggetto di sequestro giudiziario da parte dei Carabinieri NOE di Salerno su delega della Procura, in data 26 maggio 2017, e come anticipato in premessa, ulteriori valutazioni e considerazioni a riguardo, sono state rappresentate con atti separati trasmessi all'Autorità giudiziaria.

Quindi a fronte di quanto accertato nel corso della visita ispettiva del 02/07/2018, in relazione alla classificazione dei materiali *end of waste* sequestrati e allo stato rimossi e avviati al recupero, emerge che la ditta ha operato ignorando completamente le determinazioni e prescrizioni dettate da ARPAC sia in occasione delle attività di sopralluogo svolte nelle date 26 maggio, 19 e 20 luglio 2017 (descritte con verbali di sopralluogo e delle operazioni compiute) sia con la redazione della Relazione Tecnica del 28 agosto 2017, attribuendo ai suddetti materiali un unico codice EER completamente errato e fuorviante, considerato oltretutto che la ditta NON documenta la rimozione di ulteriori circa 1400 t di rifiuti.

A questo punto preme riportare tutto ciò che è stato considerato e valutato fin ora, al fine di fare ulteriormente chiarezza sulla questione.

Successivamente al sequestro, su istanza presentata dalla ditta PISANO con la quale chiedeva il dissequestro dei materiali: "...per poter effettuare la selezione del materiale conforme da quello definito rifiuto speciale.." al fine di stabilire: "il quantitativo esatto di rottami non correttamente trattati e filtri olio metallici" da avviare a trattamento di recupero, l'A.G. autorizzava le attività richieste delegando la Polizia giudiziaria operante per quanto di competenza (rimozione e riapposizione dei sigilli, vigilanza e documentazione dell'attività svolta, verifica e riscontro della tracciabilità del materiale in sequestro) e **personale ARPAC, per la quantificazione e caratterizzazione dei materiali e attività connesse** (Delega del 19/06/2017).

ARPA CAMPANIA
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania
Protocollo N.0042819/2018 del 19/07/2018

Pertanto in data 19 e 20 luglio 2017 furono eseguite le attività richieste come disposte dall'Autorità Giudiziaria, nel corso delle quali furono registrati ulteriori rifiuti speciali pericolosi sempre attribuibili allo smantellamento dei veicoli fuori uso, oltre ad altre tipologie di materiali ferrosi e non ferrosi risultati NON conformi.

L' ARPAC quindi classificava i rifiuti emergenti (cfr la relazione tecnica agli atti dell'A.G. e verbali di sopralluogo e delle operazioni compiute) come **RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI** e **RIFIUTI SPECIALI MATERIALI NON CONFORMI**. Infatti:

"Classificazione ai sensi della Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. dei materiali NON bonificati

I materiali classificati quali rifiuti speciali pericolosi in quanto NON soddisfano i requisiti richiesti dall'art. 6 della Direttiva 2000/53/CE quella relativa ai veicoli fuori uso, sono essenzialmente riferibili alle componenti di autoveicoli, autocarri e componenti industriali contenenti oli esausti, e pertanto:

- 1) ***filtri dell'olio CER 160107*;***
- 2) ***ammortizzatori CER 160121*;***
- 3) ***riduttori CER 160121*;***
- 4) ***valvola oleodinamica CER 160121*;***
- 5) ***organi di trasmissione CER 160121*;***
- 6) ***cambi CER 160121*;***
- 7) ***motori completi di filtri dell'olio e/o con relative coppe montate, integre e con tappi di scarico (tipo bullone) bloccati saldamente (verificato in campo) CER 160121*;***
- 8) ***un blocco motore e cambio di motozappa CER 160121* ;***
- 9) ***monoblocchi e/o motori completi CER 160121*;***
- 10) ***stracci intrisi di oli CER 150202*;***
- 11) ***semiassi di autocarri CER 160121*."***

Altresì, per i materiali NON conformi:

"Qualificazione dei materiali che NON soddisfano le operazioni di recupero secondo la normativa di settore e/o perché contaminati per miscelazione, dai rifiuti speciali pericolosi.

I materiali classificati NON conformi ai criteri indicati nell'Allegato 2 dell'A.I.A (Applicazione delle BAT), sono essenzialmente rappresentati da:

- 1) ***componenti meccanici della demolizione dei veicoli fuori uso, poiché intrisi di oli esausti e polveri in quantità apprezzabile e/o che comportano gocciolamento;***
- 2) ***rottami vari (compresi alcuni chiusini in ghisa) intrisi di oli esausti e polveri in quantità apprezzabile.***

I suddetti materiali NON rispondendo alle condizioni dettate dall'art. 184-ter del D.Lgs 152/06 come modificato dal Dlgs 205/2010, sono giuridicamente rifiuti.

■ **Quantificazione dei materiali**

Successivamente alla caratterizzazione dei materiali NON conformi e dei rifiuti, si è proceduto a **quantificare i rifiuti pericolosi selezionati, che per comodità di lettura riportiamo in tabella:**

Data	Ore di lavoro	Quantitativo complessivo di materiale movimentato	Quantitativo selezionato di rifiuti speciali pericolosi	Percentuale in peso
19/07/2017	4 h circa	kg 83.640 = t 83,64	Kg 4.900 + 700 kg del rifiuto selezionato in data 26/5/17 = 5.600 kg t 5,6	% 6,7
20/07/2017	1 h circa	Kg 31.260 = t 31,26	Kg 2.180 = t 2,18	% 6,974 (ca 7%)
Totale		Kg 114.900 = t 114,9	Kg 7.780 = t 7,78	/

Si formulavano le seguenti osservazioni e considerazioni:

"dalle percentuali riportate in tabella si evince che la movimentazione del cumulo ha rilevato un quantitativo di rifiuti speciali pericolosi, ben oltre a quanto emerso nel corso della sommaria verifica svolta in data 26/05/2017 e che non si esclude con ragionevole certezza, la presenza di ulteriori rifiuti pericolosi.

Visto oltretutto, la particolarità del rifiuto costituito da parti meccaniche di veicoli e componenti industriali non trattati preventivamente per la rimozione dei liquidi (oli esausti), gli stessi sono fonte di contaminazione per gli eventuali materiali conformi all'interno del cumulo, attraverso il gocciolamento e/o percolamento.

È opportuno riportare che la miscelazione dei rifiuti pericolosi e non", è fatto divieto ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs 152/06.

Che al merito, il Regolamento UE n.333/2011 negli Allegati 1 e 2 ai punti 3.3 specifica per i materiali provenienti da veicoli fuori uso, l'applicazione delle prescrizioni di cui all'art. 6 della Direttiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso.



ARPA CAMPANIA
 Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania
 Protocollo N.0042819/2018 del 19/07/2018

Relativamente ai materiali qualificati NON conformi sulla base della significativa presenza di oli e/o grassi misti a polveri, va precisato prima di ogni considerazione, che il criterio da applicare, sia inderogabilmente, quello previsto nell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) datata anno 2012, la quale stabilisce l'assenza" di oli nelle materie prime (Allegato 2, Applicazione delle BAT).

...omissis...

Tuttavia, quand'anche si vogliono ritenere applicabili i criteri del Regolamento UE n. 333/2011 di cui all'Allegato 1 e 2, punti 1.4, vale a dire: i rottami non presentano ad occhio nudo oli, emulsioni oleose, lubrificanti o grassi, tranne "quantità trascurabili che non danno luogo al gocciolamento", occorre tener presente, che i materiali esaminati si mostravano imbrattati da oli e/o grassi misti a polveri, giacché presenti in notevole quantità nel cumulo e risaltate a seguito della movimentazione.

In poche parole la fluidità degli oli viene ridotta per le polveri presenti ed è per questo motivo che in alcuni casi non vi è riscontro al gocciolamento.

Resta fermo come già anticipato nel punto a pagina 4/23, che i suddetti materiali sono da considerare rifiuti, per le mancate operazioni di recupero e/o perché contaminati dai rifiuti pericolosi presenti.

Infine, dalla disamina dei documenti di trasporto (DDT) e delle relative schede di conformità allegate, documenti datati maggio 2017, si evince che i materiali movimentati e selezionati NON corrispondono a quanto riportato negli stessi documenti di trasporto".

...omissis...

In conclusione l'ARPAC esprimeva che:

...omissis...

"al fine di poter eseguire le operazioni di movimentazione e selezione dei rifiuti da sottoporre a recupero, si ritiene che le stesse vadano condotte, in idonei impianti autorizzati allo scopo.

Si ritiene altresì che queste operazioni, siano svolte in impianti autorizzati, anche al fine di consentire il rilascio, da parte del produttore, della dichiarazione di conformità ai criteri che determinano quando un rifiuto cessa di essere tale, di cui all'art. 5 paragrafo 1 del Regolamento UE n. 333/2011."

3.1 LO STATO DI FATTO

Operazioni effettuate dalla ditta PISANO:

Dalla documentazione richiesta e acquisita nel corso dell'attività ispettiva del 02/07/2018 per cui si relaziona, emerge che la ditta in data 24/11/2017 comunicava a mezzo PEC ai Carabinieri: "l'attività di campionamento e caratterizzazione di laboratorio su campioni dei materiali oggetti del sequestro".

E dunque:

- I certificati analitici emessi dal laboratorio BIOCHEM di Salerno allegati alla comunicazione di inizio attività di carico e trasferimento, indicano:
 1. per il rifiuto campionato costituito da "metalli ferrosi imbrattati da morchie" ed analizzato per la ricerca degli IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici) e PCB totali (Policlorobifenili), lo stesso è da considerarsi **SPECIALE NON PERICOLOSO e rientra nel codice CER 19 12 02;**
 2. per il rifiuto campionato costituito da "motore, filtro olio e cambio di motozappa imbrattati da morchie" ed analizzato per la ricerca degli IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici) e PCB totali (Policlorobifenili), lo stesso è da considerarsi **SPECIALE NON PERICOLOSO e rientra nel codice CER 19 12 02;**
 3. per il rifiuto campionato costituito da "metalli ferrosi non contaminati da sostanze pericolose" ed analizzato per la ricerca Idrocarburi totali e Metalli, lo stesso è **da considerarsi SPECIALE NON PERICOLOSO e rientra nel codice CER 19 12 02;**

Altresì la ditta in data 7/12/2017 inviava sempre ai Carabinieri a mezzo PEC la: "comunicazione data di inizio attività di carico e trasferimento del materiale oggetto del sequestro alla Ditta Ferramenta Pugliese dei F.lli Bernardi snc".

■ Nel comunicato di "carico e trasferimento dei materiali", inoltre, la ditta precisa che: "**la quantità oggetto del sequestro di merce è stata sovrastimata in sede di accesso in 2000 t e che attualmente una più realistica stima può essere compresa tra le 600 e 900 t in analogia a cumuli di materiale similare ricevuto nell'ultimo periodo...**"

Al merito infatti, in data 21/12/2017 a mezzo PEC e sempre ai Carabinieri, la ditta dichiara attraverso la "comunicazione data di fine attività di carico e trasferimento del materiale oggetto del sequestro alla Ditta Ferramenta Pugliese srl" **che il totale di materiale conferito è pari a 627.120 kg (chiaramente in t 627,120) allegando i relativi FIR che documentano il trasporto di detti rifiuti con il codice CER 19 12 02.**



3.2 DISCUSSIONE

A) Si fa osservare innanzitutto che la ditta **NON ha provveduto a comunicare le operazioni da effettuarsi ed effettuate nonché le risultanze analitiche all' ARPAC di Salerno, in qualità di Organo Tecnico e Ente delegato dalla Procura della Repubblica "...omissis...per le attività di relativa competenza (quantificazione e caratterizzazione dei materiali e attività connesse)"** con Delega del 19/06/2017, quest'ultima in possesso della Ditta per l'espletamento delle attività autorizzate, su istanza presentata dell'avvocato difensore di fiducia Guglielmo SCARLATO. **In sintesi tutte le attività sono state svolte senza il contraddittorio dell'organo tecnico.**


B) **L'ERRATO codice EER 19 12 02 (metalli ferrosi), per i motivi che seguono:**

- In primo luogo la ditta ha deliberatamente attribuito un codice diverso da quello sottoscritto dalle Parti (anche alla presenza e sotto le direttive del referente della ditta incaricata all'individuazione del materiale difforme) in sede di verifica ispettiva AIA nel maggio 2017 e nel corso delle attività delegate dall'A.G. nel luglio 2017. Infatti per i rottami sequestrati e rappresentati da componenti metallici e non metallici NON bonificati e/o solo parzialmente bonificati derivanti dalla demolizione dei veicoli fuori uso, l'UO. SURC attribuiva i codici EER: 16 01 21* e 16 01 07* **RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI**; è importante sottolineare che i suddetti codici sono definiti secondo il D.Lgs 152/06 All. D pericoloso "assoluto", ovvero che lo stesso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione (vedi pag.17) quindi a prescindere dalle concentrazioni di sostanze pericolose in esso contenute;

- In secondo luogo considerato che i veicoli fuori uso, rientrando nel campo di applicazione del D.Lgs. 209/2003, sono soggetti ad una normativa ad hoc che prevede, oltre a specifiche prescrizioni per il trattamento, anche la necessità di monitorare il flusso del rifiuto in tutti i suoi passaggi: dalla produzione, alla raccolta, al trattamento, allo smaltimento finale, appare evidente che sia di fondamentale importanza che venga assegnata la corretta codifica ai rifiuti da gestire.

L'attribuzione di un codice CER aspecifico come quelli inseriti nel capitolo 19 12 rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti non specificati altrimenti, non solo NON consente di individuare esattamente la provenienza del rifiuto, ma impedisce di seguirne il flusso, il che potrebbe dare vita al traffico illecito di rifiuti.

Non ultimo la declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso.





Dipartimento di Napoli

CLASSIFICAZIONE DEI VEICOLI FUORI USO, DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA MESSA IN SICUREZZA E SMANTELLAMENTO E CORRETTA IDENTIFICAZIONE ATTRAVERSO L'ELENCO EUROPEO DEI RIFIUTI.

I veicoli fuori uso, appartenenti in base all'Elenco Europeo dei rifiuti di cui alla decisione 2000/532/CE e successive modificazioni, sono identificati dal capitolo 16.01 "veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento dei veicoli fuori uso e dalla manutenzione dei veicoli". In particolare, l'Elenco individua in maniera dettagliata tutti i rifiuti derivanti dalla gestione dei veicoli fuori uso (allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006) classificando anche le tipologie di rifiuti derivanti dalla messa in sicurezza dei veicoli e dalle operazioni di promozione del riciclaggio come lo smantellamento.

Nel dettaglio, nel capitolo 16.01, sono previste le seguenti voci:

- 16 01 03 pneumatici fuori uso
- 16 01 04* veicoli fuori uso
- 16 01 06 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
- 16 01 07* filtri dell'olio
- 16 01 08* componenti contenenti mercurio
- 16 01 09* componenti contenenti PCB
- 16 01 10* componenti esplosivi (ad esempio "air bag")
- 16 01 11* pastiglie per freni, contenenti amianto
- 16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16.01 11
- 16 01 13* liquidi per freni
- 16 01 14* liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
- 16 01 15 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14
- 16 01 16 serbatoi per gas liquido
- 16 01 17 metalli ferrosi
- 16 01 18 metalli non ferrosi
- 16 01 19 plastica
- 16 01 20 vetro
- 16 01 21* componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14
- 16 01 22 componenti non specificati altrimenti
- 16 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

A queste voci vanno aggiunte, a completamento del ciclo di gestione dei veicoli fuori uso, alcune altre voci esterne al capitolo 16 01 che saranno introdotte in quanto presenti in capitoli specifici quali: gli oli esauriti e di residui di combustibili liquidi (capitolo 13), i solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (capitolo 14), le batterie e gli accumulatori (capitolo 16 06) e i catalizzatori esauriti (capitolo 16 08).



LA GESTIONE DEI ROTTAMI METALLICI ALLA LUCE DEL NUOVO QUADRO NORMATIVO NAZIONALE E COMUNITARIO

Il Regolamento del Consiglio 31 marzo 2011, n. 333/2011 recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti e diventano ai sensi della Direttiva 2008/98/CE nuovamente un prodotto.

I rottami di metallo, non dovranno così essere classificati come rifiuti, a condizione che:

- si tratti di rottami puliti e sicuri;
- i produttori applichino un sistema di gestione della qualità;
- i produttori prevedano una dichiarazione di conformità, nel rispetto dei criteri indicati, per ciascuna partita di rottami. Inoltre, affinché i rottami possano perdere la qualifica di rifiuti, occorre terminare qualsiasi trattamento (come taglio, frantumazione, lavaggio e disinquinamento) necessario per preparare i rottami all'utilizzazione finale in impianti di lavorazione dell'acciaio o dell'alluminio oppure nelle fonderie.

Il provvedimento rappresenta il primo regolamento di attuazione dell'articolo 6 della Direttiva 2008/98/CE e sull' "end of waste"


Si rileva, che il Regolamento 333/2011 richiede che vengano rispettati determinati obblighi, anche in riferimento alle caratteristiche che i rifiuti potenziali EoW devono possedere, in caso contrario anche la qualificazione di End of Waste non sarà corretta e dovranno essere considerati veri e propri rifiuti.

Operazioni di recupero – Criteri Allegato I

"3. Processi e tecniche di trattamento

3.1 I rottami di ferro o acciaio sono stati separati alla fonte o durante la raccolta e sono stati tenuti divisi, oppure i rifiuti in entrata sono stati sottoposti a un trattamento per separare i rottami di ferro e acciaio dagli elementi non metallici e non ferrosi.

3.2 Sono stati portati a termine tutti i trattamenti meccanici (quali taglio, cesoiatura, frantumazione o granulazione; selezione, separazione, pulizia, disinquinamento, svuotamento) necessari per preparare i rottami metallici al loro utilizzo finale direttamente nelle acciaierie e nelle fonderie.



3.3 Ai rifiuti contenenti elementi pericolosi si applicano le seguenti prescrizioni specifiche:

a) il materiale in entrata proveniente da rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o da veicoli fuori uso è stato sottoposto a tutti i trattamenti prescritti dall'articolo 6 della direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (per apparecchiature elettriche ed elettroniche) e dall'articolo 6 della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (per i veicoli fuori uso) omissis...".

Dall'enunciato di tale disposto si rileva che i fornitori (precedenti detentori) di rottami metallici sono individuabili esclusivamente nei recuperatori di RAEE e di veicoli fuori uso (il caso in esame) cui la lettera a) si riferisce in modo specifico, è che, le operazioni di trattamento elencate sono tipiche della c.d. "bonifica" del rifiuto pericoloso che lo trasforma in rifiuto non pericoloso ancorché ancora rifiuto.

***Alcuni requisiti che deve avere il rottame ferroso per essere considerato NON RIFIUTO
Allegato I, punto 1***

1.2 materiali estranei $\leq 2\%$ in peso;

1.3 i rottami non contengono ossido di ferro in eccesso, sotto alcuna forma, tranne le consuete quantità dovute allo stoccaggio all'aperto, in condizioni atmosferiche normali, di rottami preparati.

1.4 i rottami non presentano, ad occhio nudo, oli, emulsioni oleose, lubrificanti o grassi, tranne quantità trascurabili che non danno luogo a gocciolamento.;

1.6 I rottami non presentano alcuna delle caratteristiche di pericolo di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE (caratteristiche di pericolosità H). I rottami rispettano i limiti di concentrazione fissati nella decisione 2000/532/CE (classificazione rifiuti pericolosi);

ARTICOLO 6 DELLA DIRETTIVA 2000/53/CE

...omissis ...

b) rimuovono e separano i materiali e i componenti pericolosi in modo selettivo, così da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti da veicoli fuori uso;

c) eseguono le operazioni di smontaggio dei componenti e di deposito in modo da non compromettere le possibilità di reimpiego e recupero, nonché in particolare di riciclaggio, dei componenti dei veicoli.

Le operazioni di trattamento per la depurazione dei veicoli fuori uso di cui all'allegato I, punto 3 sono effettuate al più presto.

...omissis...



Allegato I

...omissis...

Prescrizioni tecniche minime per il trattamento a norma dell'articolo 6, paragrafi 1 e 3

Operazioni di trattamento per la depurazione dei veicoli fuori uso:

- rimozione degli accumulatori e dei serbatoi di gas liquefatto,
- rimozione o neutralizzazione dei componenti che possono esplodere (per esempio airbag),
- rimozione con raccolta e deposito separati di carburante, olio motore, olio della trasmissione, liquido di raffreddamento, antigelo, liquido dei freni, liquido dei sistemi di condizionamento e altri fluidi contenuti nel veicolo fuori uso, a meno che non siano necessari per il reimpiego delle parti interessate,
- rimozione, per quanto fattibile, di tutti i componenti identificati come contenenti mercurio.

RIFIUTI PERICOLOSI: LA DECISIONE 2000/532/CE E S.M.I.

Con la pubblicazione della Decisione 2000/532/CE e s.m.i. per la classificazione dei rifiuti, "è stato introdotto un criterio di accertamento della presenza di sostanze pericolose ad opera del produttore o del detentore del rifiuto. Tale criterio non era presente nella precedente versione della Lista dei Rifiuti Pericolosi del 1994. **Per i rifiuti in cui non vi è alcun riferimento specifico alla presenza di sostanze pericolose, la loro classificazione come 'pericolosi' continua a dipendere unicamente dall'origine degli stessi.** Se invece, un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è considerato pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (percentuale rispetto al peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle caratteristiche di pericolo di cui alla Direttiva 2008/98/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio. In tale ultimo caso occorrerà pertanto procedere ad accertamento analitico" (sempre in capo al produttore del rifiuto).

A questo punto invece, **per i materiali che furono classificati rifiuti quali: i rottami ferrosi e non ferrosi vari** (ad esempio chiusini in ghisa), poichè NON conformi alle operazioni di recupero e ai criteri indicati nell'Allegato 2 dell'AIA (materiali contaminati per effetto della miscelazione dai rifiuti pericolosi e/o intrisi di oli esausti e polveri in quantità apprezzabile), in base all'origine e per tutto quanto fin qui rappresentato, gli stessi rientrano nel capitolo 17 04.

C) I quantitativi di rottami trasferiti presso l'impianto Ferramenta PUGLIESE dei F.lli Bernardi snc., NON corrispondono ai quantitativi più volte dichiarati e sottoscritto dalla ditta nei diversi verbali di accesso.





Dipartimento di Napoli

3.3 ADEGUAMENTI APPORTATI DALLA DITTA

■ La dislocazione allo stato del cumulo di rottami ferrosi e non ferrosi, su parte del piazzale dell'area D2 questa volta in prossimità dell' area di carico del cubilotto, delimitata per due lati dal muro di recinzione.

Osservazioni

Per la parte visibile, quindi in assenza di movimentazione, i rottami ferrosi e non ferrosi a vista, risultano conformi ai criteri dettati dal Regolamento UE n.333/11.

■ E' stata ripristinata la funzionalità delle griglie di raccolta acque di piazzale che risultavano ostruite.

■ Sono stati eseguiti interventi di ripristino della pavimentazione in alcuni punti, con conglomerato bituminoso.

ARPA CAMPANIA
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania
Protocollo N.0042819/2018 del 19/07/2018



4. CONCLUSIONI

Per concludere si riportano le irregolarità/difformità riscontrate dall'UO SURC:

1) Le operazioni di caratterizzazione e rimozione dei rifiuti speciali pericolosi e rottami NON conformi (materiale stoccato in area D2, sottoposto a sequestro) sono state effettuate dalla ditta PISANO senza il contraddittorio del personale ARPAC quale Ente tecnico delegato alle indagini;

2) L'attribuzione di un codice difforme da quello sottoscritto dalle Parti in sede di verifica ispettiva AIA nel maggio 2017, dove per i rottami rappresentati da componenti metallici e non metallici NON bonificati e/o solo parzialmente bonificati derivanti dalla demolizione dei veicoli fuori uso, l'UO SURC attribuiva i codici EER: 16 01 21* e 16 01 07* quali RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI;

3) L'attribuzione di un codice difforme da quello sottoscritto dalle Parti in sede di verifica disposta dall'A.G. nel luglio 2017, ai rottami rappresentati da componenti metalliche e non metalliche NON bonificati e/o solo parzialmente bonificati derivanti dalla demolizione dei veicoli fuori uso, selezionati pesati e collocati in cassoni (114,9 t), ai quali l'UO SURC attribuiva i codici EER: 16 01 21* e 16 01 07* quali RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI.

I suddetti codici sono definiti secondo il D.Lgs 152/06 All. D pericoloso "assoluto", ovvero che lo stesso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione quindi a prescindere dalle concentrazioni di sostanze pericolose in esso contenute;

4) L'errata classificazione dei rifiuti speciali pericolosi e rottami NON conformi al recupero, in quanto:

- ai rifiuti speciali pericolosi (componenti di veicoli fuori uso), la ditta attribuisce i codici EER del capitolo 19 12 anziché 16 01.

Considerato che i veicoli fuori uso, rientrando nel campo di applicazione del D.Lgs. 209/2003, sono soggetti ad una normativa *ad hoc* che prevede, oltre a specifiche prescrizioni per il trattamento, anche la necessità di monitorare il flusso del rifiuto in tutti i suoi passaggi: dalla produzione, alla raccolta, al trattamento, allo smaltimento finale, appare evidente che sia di fondamentale importanza che venga assegnata la corretta codifica ai rifiuti da gestire;

- ai materiali (rottami ferrosi e non ferrosi) risultati NON conformi (in quanto seppur provenienti da impianti di trattamento, gli stessi, non hanno subito alcuna operazione di recupero e poiché contaminati da oli) la ditta attribuisce, allo stesso modo, i codici EER del capitolo 19 12 anziché 16 01 e 17 04.

Si precisa che per i rottami ferrosi e non ferrosi quali rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, andava attribuito il codice EER 17 04 09* (rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose).



L'attribuzione di un codice CER *aspecifico* come quelli inseriti nel capitolo 19 12 *rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti non specificati altrimenti*, non solo NON consente di individuare esattamente la provenienza del rifiuto, ma impedisce di seguirne il flusso;

5) *L'atipicità* delle analisi di laboratorio fatte eseguire dalla ditta, al fine di classificare i rifiuti, visto e considerato quanto viene definito dal quadro normativo che disciplina i rifiuti pericolosi provenienti dallo smantellamento dei veicoli fuori uso e i rottami ferrosi e non ferrosi contaminati dai rifiuti speciali pericolosi e/o intrinseci di oli esauriti e polveri in quantità apprezzabile;

6) La miscelazione di rifiuti speciali pericolosi con rifiuti speciali non pericolosi:

7) Informazioni fuorvianti sulla provenienza e natura dei rifiuti caratterizzati ai fini della tracciabilità dei rifiuti speciali, nei certificati analitici prodotti;

8) La declassificazione del rifiuto da speciale pericoloso a non pericoloso (l'art. 184 5-ter del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 che vieta altresì la declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto;

9) Il quantitativo dei rifiuti rimossi per l'avvio al recupero, NON corrispondente al quantitativo stoccato al momento del sequestro e pertanto resta da giustificare la notevole differenza dei materiali dichiarati a ribasso.

A tale riguardo è importante evidenziare che la ditta non ha mai smentito la dichiarazione resa e sottoscritta (circa 2000 t di materiali stoccati) in ben tre occasioni di controllo ispettivo; è pacifico che sarebbe stato di esclusivo interesse della ditta PISANO provvedere nell'immediato a fornire tutta la documentazione attestante l'esatto quantitativo in giacenza.

Solo nel corso delle attività di rimozione svolte dalla ditta in assenza di contraddittorio, la stessa dichiara la rimozione di 600 t circa.

Infine vi è da considerare che il quantitativo di materiale vagliato (operazioni effettuate in data 19 e 20 luglio 2017) corrispondente alla parte più superficiale del margine basale del cumulo alto circa 7/8 m, è risultata dalle pesate effettuate, di 114,9 t. Quindi è inverosimile che tutto il cumulo evacuato corrisponda a circa 600 t;

10) Per le opere realizzate, la ditta PISANO, NON fornisce documentazione tecnica redatta da un perito esperto ed abilitato, con cui si dichiara il rispetto agli standard imposte dalle norme tecniche e/o di legge.





Dipartimento di Napoli

Di tutto quanto accertato nel corso delle diverse attività ispettive, furono effettuati rilievi fotografici già trasmessi all'A.G.

Napoli, 18 luglio 2018

I Funzionari tecnici

dr.ssa Teresa de MAJO

TPALL Francesco RUSSO

Si allegano:

- Relazione tecnica del 28/08/2017
- Verbale di sopralluogo e delle operazioni compiute del 19/07/2017
- Verbale di sopralluogo e delle operazioni compiute del 20/07/2017
- Verbale di sopralluogo per la verifica di ottemperanza alle prescrizioni ARPAC del 02/07/2018

Pagina 21



ARPAC – Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania – Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/98

Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Pianto – Centro Polifunzionale, Torre 1 – 80143 Napoli

tel. 0812326111 – fax 0812326225 – direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it – www.arpacampania.it – P.I. 07407530638



Dipartimento Provinciale Salerno

Area Territoriale
U.O. Acque Reflue

Al Direttore del Dipartimento
ARPAC Salerno
Dr. Antonio De Sio

Oggetto: ditta "FONDERIE PISANO & C SpA" – SALERNO – Sopralluogo del 02/07/2018 - Acque Reflue.

Premesso che

con nota Prot. ARPAC N° 35943/2018 del 19/06/2018, a firma del Direttore del Dipartimento ARPAC di Salerno, veniva convocata una riunione preliminare al sopralluogo presso la ditta " FONDERIE PISANO & C SpA" per la verifica di ottemperanza alla Diffida (Prot. 220971 del 05/04/2018) della Giunta Regionale della Campania – Salerno;

Premesso che

con la succitata nota ARPAC venivano convocati:

- il Dirigente U.O.C. Area Territoriale di Napoli Dr. Luigi Cossentino
- il Dirigente U.O. ARIA di Napoli
- il Dirigente U.O. AG. FISICI di Napoli
- il Dirigente U.O. ARFI-AG. FISICI di Avellino
- il Dirigente U.O. REFL di Salerno
- il Gruppo Ispettivo: Dr.ssa Caterina Scarpa Dr.ssa Anna Ferraiolo Ing. Silvio Vigna Ing. Simone Macchione Dr. Francesco Russo Dr.ssa Teresa de Majo Dr. Umberto Sarno
-

Premesso che

in data 09/07/2018, con codice ID N° 233328, la sottoscritta ha inviato, per il prosieguo di competenza, al dirigente U.O. REFL di Salerno, tramite il sistema informatico in uso in ARPAC ("Sicr@Web"), la relazione di sopralluogo del 02/07/2018 presso la ditta in oggetto;

tutto ciò premesso

si ribadisce quanto già indicato e sottoscritto nel verbale di sopralluogo e già riportato, integralmente, nella Relazione di sopralluogo inviata, tramite il sistema informatico agenziale "Sicr@Web", in data 09/07/2018, al dirigente U.O. REFL di Salerno e sopra richiamata.





Dipartimento Provinciale Salerno

Nello specifico, si ribadisce che al fine di verificare gli interventi di adeguamento attuati in ordine alle prescrizioni contenute nella Relazione finale ARPAC, Prot. N° 66824 del 13/11/17, su disposizione ARPAC Dipartimento Provinciale Salerno Prot. 35943 del 19/06/18, il giorno 02/07/2018, il Gruppo Ispettivo, così come elencato nel Verbale Prot. ARPAC N° 38859/18 del 03/07/2018, si è recato presso la ditta "FONDERIE PISANO & C SpA" ubicata in Salerno alla Via dei Greci 144.

Con riferimento specifico alla matrice acque reflue, in merito alle prescrizioni contenute nella suddetta Relazione finale, relativamente alle acque meteoriche, l'intervento da realizzare è descritto:

1. nella Relazione integrativa al riesame presentata in data 09/03/2018;
2. nella documentazione integrativa al procedimento di riesame AIA inviata agli uffici ARPAC a mezzo postale ("Raccomandata 1" cod. 05250457962-9) in data 26/06/2018.

Pertanto, gli interventi a farsi sono oggetto di riesame AIA con Conferenza dei Servizi convocata per il 16/07/2018.

Acquisita la seguente documentazione:

- o copia della domanda riesame AIA del 09/03/2018 con prospetto degli allegati presentati;
- o copia lettera di trasmissione della documentazione integrativa, con elenco allegati, del 26/06/2018.

La presente viene consegnata al Direttore del Dipartimento di Salerno per il prosieguo di competenza.

Salerno, 19/07/2018

Il Collaboratore Tecnico Professionale

Anna Ferraiolo

ARPA CAMPANIA
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania
Protocollo N.0042987/2018 del 19/07/2018





Dipartimento di Avellino

VERBALE DI SOPRALLUOGO PER LA VERIFICA DI OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI ARPAC E DI VERIFICA ALLE INTEGRAZIONI AL PROCEDIMENTO DI RIESAME AIA

Da sopralluogo effettuato, in data 02 luglio 2018, è stata verificata la realizzazione di sistemi di abbattimento per l'emissione di rumore proveniente dalle apparecchiature di aspirazione dei condotti contrassegnati dalle sigle E5, E6 e E7.


Inoltre sono state verificate le relazioni di verifica dell'efficienza dei sistemi di abbattimento dell'Ing. Alessandro Scovotto e quella di integrazione al procedimento di riesame AIA a firma dell'Ing. Giovanni Ferrara. Dalla verifica delle sopracitate relazioni si evince che, i limiti di emissione di 65 dB(A) non sono rispettati per i seguenti motivi:

La relazione dell'Ing. Scovotto, pag. 11 riporta un livello di rumore misurato, con il percentile L90, in corrispondenza del camino E7 di 68,5 dB(A) definendolo valore di immissione e non di emissione.

L'Ing Ferrara nella sua relazione, alla pg. 24 tab. 9.1 al punto di controllo P.05, sempre in corrispondenza del camino E7, riporta un livello di rumore misurato, con il percentile L95, di 64,1 dB, definendolo correttamente livello di emissione, ma la postazione di misura del P.05 risulta, come si evince dagli allegati grafici, posizionata dall'altro lato della strada e non nei pressi della sorgente di rumore.

IL TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE

PER. IND. UMBERTO SARNO





Dipartimento Salerno

VERBALE DI SOPRALLUOGO E DELLE OPERAZIONI COMPIUTE

Presso Ditta Fonderie Pisano & C. spa, Via Dei Greci n. 144, Salerno

Con riferimento a quanto autorizzato dall'A.G. Dott.ssa Mariacarmela POLITO e nello specifico alle operazioni di vagliatura del materiale sottoposto in sequestro in data 26/05/2017 da espletare sotto la vigilanza della P.G. delegata ed ARPAC di Salerno, su disposizione del Direttore del Dipartimento di Salerno dott. Antonio De Sio, i sottoscritti tecnici Dott.ssa Caterina Scarpa (Dip. SA), Dott.ssa Teresa de Majo (Dip. NA), Ing. Silvio Vigna (Dip. NA) e l'Arch. Ferdinando Nacchio (Dip. SA), congiuntamente al personale del NOE, Lgt. Franco Ferrara, hanno dato esito in data odierna alle attività richieste.

Tutte le operazioni sono state effettuate alla presenza del Dott. Flaviano Pisano in qualità di dipendente della Ditta, Dott. Pasquale Paolillo in qualità di RSPP / consulente ambientale della Ditta.

Le attività di movimentazione e vagliatura del materiale sono state eseguite da personale e mezzi meccanici della ditta Fonderia Pisano spa, sotto direttive del P.I. Sig. Tommaso Manfredonia, in qualità di referente della ditta incaricata all'individuazione del materiale difforme, quest'ultima regolarmente iscritta all'albo gestori ambientali in categoria 5.

Le operazioni sono state finalizzate alla verifica di conformità dei rottami ferrosi.

Le attività hanno avuto inizio alle ore 10.30 circa, nelle aree individuate dalla ditta Fonderie Pisano spa, precisamente indicate in planimetria con denominazione superfici A – B, in prossimità dell'area adibita allo stoccaggio di rottami end of waste (ghisa e acciaio), eseguendo la movimentazione e separazione con gru a ragno, dove possibile, oltre a movimentazione manuale dei rottami di piccole dimensioni.

Dalle operazioni svolte sono emersi tra i materiali end of waste: motori di autoveicoli parzialmente e/o non bonificati, poiché comprensivi di coppe per olio e filtri di olio, filtri di olio, ammortizzatori, riduttore, valvola oleodinamica, e rifiuti vari in minori quantità quali legno, plastica, strofinacci intrisi di olio etc...;

I suddetti componenti provenienti dalle attività di demolizione di veicoli fuori uso, da quanto accertato visivamente sono classificabili come rifiuti speciali pericolosi in quanto non bonificati. Di alcuni componenti si riscontra anche il gocciolamento di oli, all'uopo fotografati.

I suddetti rifiuti sono stati depositati in appositi cassoni e pesati .

Precisamente al merito si indica che:

il materiale complessivamente vagliato è pari a 83.640,00 Kg, di cui il materiale di scarto selezionato è pari a 4.900,00 Kg, come da certificazione di pesatura eseguita il situ al termine delle attività

Pag. 1



ARPAC – Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania – Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/98

Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Pianto – Centro Polifunzionale, Torre 1 – 80143 Napoli

tel. 0812326111 – fax 0812326225 – direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it – www.arpacampania.it – P.I. 07407530631



Dipartimento Salerno

Si rappresenta che eventuali ulteriori valutazione e osservazioni saranno riportate nella relazione tecnica che seguirà il termine delle attività.

Le operazioni di vagliatura sono terminate alle ore 17.15 circa, è stato effettuato un report fotografico e si acquisisce documentazione di seguito elencata:

- 1) Documentazione attestante le caratteristiche strutturali della pavimentazione delle aree di lavorazione intitolata *...Relazione Concernente Proposta di monitoraggio ambientale finalizzato alla.. del 20/12/2013;*
- 2) Autorizzazione AIA della ditta incaricata Tortora Vittorio srl;
- 3) Certificati di pesatura.

Il dott. Paolillo rappresenta quanto segue *"parte dei materiali non presentava alcun gocciolamento di oli, ma soltanto imbrattato di olio. Per quanto desumibile dalle condizioni visive potrebbe trattarsi di materiale conforme al regolamento UE 333/2011"*.

Le attività proseguiranno come da calendario.

Il presente verbale si conclude alle ore 19:15, redatto n. 5 copie

Salerno, li 19/07/2017

Per L'Azienda

Per il NOE

ARPAC

FONDERIE PISANO & C. S.p.A.
Via Dei Greci, 144 - 84135 Salerno
tel. 089 271144 - Fax 089 271324
Partita IVA: 00181930652



Dipartimento Salerno

VERBALE DI SOPRALLUOGO E DELLE OPERAZIONI COMPIUTE

Presso Ditta Fonderie Pisano & C. spa, Via Dei Greci n. 144, Salerno

Con riferimento a quanto autorizzato dall'A.G. Dott.ssa Mariacarmela POLITO e nello specifico alle operazioni di vagliatura del materiale sottoposto a sequestro in data 26/05/2017 da espletare sotto la vigilanza della P.G. delegata ed ARPAC di Salerno, su disposizione del Direttore del Dipartimento di Salerno dott. Antonio De Sio, i sottoscritti tecnici Dott.ssa Caterina Scarpa (Dip. SA), Dott.ssa Teresa de Majo (Dip. NA), Ing. Silvio Vigna (Dip. NA) e l'Arch. Ferdinando Nacchio (Dip. SA), il giorno 20 luglio 2017, si sono recati presso la Ditta in oggetto per proseguire le attività programmate.

Tutte le operazioni sono state effettuate alla presenza di:

personale del NOE di Salerno, Lgt. Franco Ferrara e Lgt. Ciro Scarfato;

Dott. Flaviano Pisano in qualità di dipendente della Ditta Fonderie Pisano & C. spa;

Dott. Pasquale Paolillo in qualità di RSPP /consulente ambientale della Ditta.

Le attività di movimentazione e vagliatura del materiale sono state eseguite da personale e mezzi meccanici della ditta Fonderia Pisano spa, sotto direttive del P.I. Sig. Tommaso Manfredonia, in qualità di referente della ditta incaricata all'individuazione del materiale difforme, quest'ultima regolarmente iscritta all'albo gestori ambientali in categoria 5.

Le operazioni sono state finalizzate alla verifica di conformità dei rottami ferrosi.

Le attività hanno avuto inizio alle ore 10.30 circa, nelle aree individuate dalla ditta Fonderie Pisano & C. spa, precisamente indicate in planimetria con denominazione superfici A – B, in prossimità dell'area adibita allo stoccaggio di rottami end of waste (ghisa e acciaio), eseguendo la movimentazione e separazione con gru a ragno, dove possibile, oltre a movimentazione manuale dei rottami di piccole dimensioni.

Dalle operazioni svolte sono emersi tra i materiali end of waste **ulteriori rifiuti speciali pericolosi** riferibili ai componenti prodotti dalle operazioni di demolizione di veicoli fuori uso in linea di massima rappresentati dai blocchi motori di autoveicoli parzialmente e/o non bonificati, in quanto comprensivi di coppe per olio e filtri di olio, filtri di olio, ammortizzatori, riduttore, ecc.

Di alcuni componenti si riscontra anche il gocciolamento di oli, all'uopo fotografati.

I suddetti rifiuti sono stati depositati in appositi cassoni e pesati.

Precisamente si indica che il materiale complessivamente vagliato in data odierna è pari a 31260 Kg, di cui il materiale di scarto selezionato è pari a 2180 Kg, come da certificazione di pesatura eseguita in situ al termine delle attività e acquisita in copia.

Pag. 1



ARPAC -- Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania -- Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/98

Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Pianto – Centro Polifunzionale, Torre 1 – 80143 Napoli

tel. 0812326111 – fax 0812326225 – direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it – www.arpacampania.it – P.I. 0740753063



Dipartimento Salerno

Inoltre, è stata eseguita anche la pesatura dei materiali sottoposti a sequestro in data 26/05/2017, precisamente materiali individuati a vista e estratti manualmente durante l'espletamento della verifica ispettiva AIA (come da precedente verbale di ispezione AIA ns. prot. n. 32122/2017), pari a 700 Kg.

Si rappresenta inoltre che, da un ulteriore controllo visivo del cumulo selezionato in attesa di valutazione e collocato nell'area B in data 19 c.m., si è rilevato un blocco motore comprensivo di filtro di olio il quale è stato rimosso e collocato tra i blocchi motore classificati pericolosi.

Su disposizione verbale del Direttore De Sio e su indicazione del Sostituto Procuratore dr.ssa Polito le operazioni di vagliatura sono state sospese alle ore 11.30 in quanto, dal materiale vagliato in data odierna, sono emersi ancora rifiuti pericolosi.

Pertanto il G.I. a riguardo produrrà ulteriori valutazioni e osservazioni con giusta relazione tecnica.

E' stato effettuato un report fotografico e si acquisiscono in copia i certificati di pesatura.

Il dott. Paolillo rappresenta quanto segue *"si ribadisce che tra i materiali sopra dichiarati rifiuti sono stati inclusi pezzi che secondo il regolamento U.E. 333/2011 sono legittimamente and of waste. Le medesime caratteristiche e criteri di tolleranza circa la contaminazione di oli sono meglio specificate nell'appendice A della Delibera Aggiunta Regione Lombardia (BURL n. 43 del 26/10/2009). Dopo due giorni di attività è possibile concludere che i materiali non conformi sono esclusivamente blocchi motori con scatola del cambio e filtri d'olio, ammortizzatori, e che il restante circa 95% di materiale controllato è materiale privo da contaminazione e non può essere considerato rifiuto"*.

Il presente verbale si conclude alle ore 15:15, redatto n. 5 copie

Salerno, li 20/07/2017

FONDERIE PISANO & C. S.p.A.
Per la Ditta Fondrie Bisogni S.p.A.
Via De Gregis, 44
Tel. 089 271144 - Fax 089 271324
Dott. Flaviano Pisano
Partita IVA: 00181930652
Dott. Pasquale Paolillo

Per il NOE

ARPAC

Dott.ssa Caterina Scarpa
Dott.ssa Teresa de Majo
Ing. Silvio Vigna
Arch. Ferdinando Nacchia

Per la Ditta Tortora

P.I. Sig. Tommaso Manfredonia

TORTORA TAVOLIO s.r.l.
Sede Legale: Via Capua di Bene, 10
84014 NOCERA INFERIORE (SA)
P. IVA 0308110656

Pag. 2





DETERMINAZIONI TECNICHE SUI MATERIALI UTILIZZATI COME MATERIA PRIMA PER LA PRODUZIONE DI GHISA DI SECONDA FUSIONE PRESSO IL SITO INDUSTRIALE FONDERIA PISANO & C. S.p.a. (SA) CON SEDE LEGALE E IMPIANTO NEL COMUNE DI SALERNO, VIA DEI GRECI, 144, ATTIVITÀ IPPC CODICE 2.4: FONDERIE DI METALLI FERROSI CON UNA CAPACITÀ DI PRODUZIONE SUPERIORE A 20 TONNELLATE AL GIORNO, AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE N. 149 DEL 26/07/2012.

La presente Relazione tecnica risponde in merito ai rilievi effettuati nel corso delle attività svolte nei giorni 19 e 20 luglio 2017 e a quanto ritenuto e discusso dai rappresentanti della Fonderie PISANO.

Al fine di agevolare la comprensione del caso, occorre preliminarmente richiamare per sommi capi, quanto si è verificato in tempi precedenti alle date su indicate.

In data 26/05/2017, dai controlli effettuati secondo quanto previsto e programmato nell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) ai sensi dell'articolo 29-*decies* del D.Lgs 152/06 e s.m.i. si segnalava la presenza di rifiuti speciali pericolosi provenienti dalla demolizione dei veicoli fuori uso, nel cumulo delle materie prime (ghisa e acciaio) da impiegare per la carica del forno fusorio, depositate in area denominata D2.

Nello specifico alla base del conoide dei materiali dichiarati "end of waste" dalla ditta, i rifiuti segnalati consistevano in: motori di autoveicoli parzialmente e/o NON bonificati per la presenza di filtri dell'olio, ammortizzatori, riduttori, un motore e cambio di motozappa e filtri di olio.

In tale circostanza, per poter verificare la presenza o meno di ulteriori rifiuti pericolosi, tecnici del Gruppo Ispettivo evidenziava la necessità di movimentare i materiali costituenti il cumulo e nel contempo informava per le vie brevi, l'Autorità Giudiziaria.

Al termine delle attività, il personale NOE CC di Salerno intervenuto, procedeva al sequestro probatorio e preventivo dell'intero cumulo.

Successivamente le Fonderie PISANO con istanza presentata il 30/05/2017 al Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, dr.ssa Maria Carmela POLITO, chiedeva il dissequestro dei materiali: "...per poter effettuare la selezione del materiale conforme da quello definito rifiuto speciale..." al fine di stabilire: "il quantitativo esatto di rottami non correttamente trattati e filtri olio metallici" da avviare a trattamento di recupero e che al termine della selezione di tutto il materiale chiedeva altresì "alla autorità competente la verifica dei nuovi mucchi creati e quindi il riutilizzo del rottame selezionato"; il tutto alla presenza del personale NOE.

All'istanza viene allegata, la nota tecnica recante il piano operativo da effettuarsi in occasione di fermo del reparto fusione, con l'estratto della planimetria di stabilimento indicanti le aree (Area A e Area B) individuate per "le operazioni di cernita e stoccaggio dei materiali" specificando che l'individuazione delle "componenti improprie (difforni, non bonificati ecc.) verrà effettuata da una ditta iscritta all'albo dei gestori ambientali in categoria 5*".

* cat. 5: raccolta e trasporto dei rifiuti speciali pericolosi


pagina 1/23





Con dispositivo del 19/06/2017, fermo il sequestro, l'Autorità Giudiziaria, autorizzava le attività richieste delegando la Polizia giudiziaria operante per quanto di competenza (rimozione e riapposizione dei sigilli, vigilanza e documentazione dell'attività svolta, verifica e riscontro della tracciabilità del materiale in sequestro) e **personale ARPAC, per la quantificazione e caratterizzazione dei materiali e attività connesse.**

Di quanto appena richiamato, in merito alla richiesta delle operazioni di selezione dei materiali, è opportuno rappresentare le seguenti prime osservazioni:

U Le operazioni di selezione richieste, sono propriamente operazioni di recupero dei rifiuti che rientrano tra i criteri della gestione dei rifiuti (art. 179 del D.Lgs 152/06) e che necessitano della prevista autorizzazione ex art. 208 (procedura ordinaria) o art. 216 (procedura semplificata) del D.Lgs 152/06, di cui la ditta PISANO NON è fornita.

Si registra inoltre l'inaccettabilità delle operazioni richieste, anche per l'assenza di misure di prevenzione atte a garantire le condizioni di sicurezza degli addetti impegnati nelle operazioni di permita e movimentazione dei materiali con mezzi d'opera pesanti, contrariamente a quanto genericamente indicato nella richiesta della PISANO inoltrata a codesta A.G.

In fatti, visto il considerevole quantitativo e la tipologia di materiale da movimentare (conoide di circa 2000 tonnellate e 10/12 metri di altezza, di rottami ferrosi e non, foto n. 1) in un'area all'aperto (Area A in planimetria) NON sufficientemente ampia, si evidenzia che:

a) NON sono garantiti gli spazi di movimento in sicurezza per la salvaguardia degli operatori, tenuto conto della presenza di n. 02 gru a ragno, n. 01 pala gommata, autocarri in stazionamento e cassoni, a poca distanza dal cumulo, in un'area ampia circa 250mq* (foto nn. 2, 3 e 4);

b) NON sono garantite misure atte al contenimento dei materiali costituenti il cumulo, in caso di svolamento, cadute accidentali e proiezioni di schegge (foto n. 4), oltretutto fatti realmente accaduti nel corso delle attività, tenendo a ribadire che la verifica è stata effettuata nelle immediate vicinanze del cumulo, dei mezzi d'opera e autocarri in stazionamento;

c) NON sono indicate procedure di emergenza in caso di incidenti.

Le fotografie riportate nella presente relazione, vogliono documentare la reale situazione ed aiutare la comprensione di quanto è stato descritto nei punti a) e b) e i materiali riscontrati di cui si discute in avanti.

* perimetrazione al netto della superficie occupata dal cumulo, da immagine google

h
pagina 2/23





CAMPANIA Dipartimento di Napoli

Ciò premesso, con riferimento a quanto delegato da codesta A.G., le attività sono consistite nella movimentazione, selezione e verifica dei materiali "end of waste" abbancati, prelevando via via dalla base del cumulo.

Le operazioni di movimentazione sono iniziate in un primo momento, con l'ausilio di n. 01 gru a ragno per poi proseguire utilizzando un secondo mezzo meccanico (gru a ragno), a seguito della manifestata esigenza da parte della ditta a terminare le operazioni nel più breve tempo possibile. Pertanto il consulente RSPP (responsabile del servizio prevenzione e protezione) dr. P. PAOLILLO della PISANO, ne disponeva l'impiego.

I materiali da verificare, sono stati quindi prelevati e riposizionati sul piazzale antistante la base del "semicono" creando n. 02 cumuletti a sx e a dx dell'osservatore, in prossimità dei margini laterali.

Per le condizioni ante descritte (inadeguatezza degli spazi e il rischio costante di smottamenti dei materiali dal cumulo primario), non è stato possibile effettuare un accurato controllo visivo dei cumuletti di volta in volta costituiti.

Ciò nonostante, le operazioni di movimentazione e selezione hanno confermato che i quantitativi di rifiuti speciali pericolosi riscontrati nel cumulo di materie prime in occasione della seconda giornata della Verifica Ispettiva IPCC, vanno ben oltre a quanto segnalato dal Gruppo Ispettivo.

Che oltre i suddetti rifiuti sono stati selezionati anche materiali risultati NON conformi in quanto intrisi di oli esausti in quantità apprezzabile misti a polveri.

Quindi, al termine di ciascuna verifica, i materiali selezionati e classificati NON conformi, sono stati caricati in autocarri e depositati temporaneamente nell'Area B (ampia circa 300mq*) per un ulteriore controllo a farsi in funzione delle condizioni su descritte, tanto è che nel corso delle attività svolte in seconda giornata in questo stesso cumulo, si intravede ancora un motore completo di filtro dell'olio (foto nn. 6 e 7).

Viceversa, i materiali classificati rifiuti speciali pericolosi, sono stati collocati in cassoni a tenuta, pesati e depositati in altre aree dell'opificio.

Inoltre nel corso delle manovre è stato possibile osservare il sollevamento di una notevole quantità di polveri (foto n. 5) e contrariamente a quanto osservato in data 26/05/2017 il piazzale antistante il cumulo, si presenta ripulito da oli.

Si rappresenta infine che le operazioni di cernita, per la ditta PISANO, sono state dirette da personale tecnico della ditta incaricata alla raccolta e trasporto dei rifiuti speciali pericolosi (come dichiarato, regolarmente iscritta alla all'albo dei gestori ambientali categoria 5).

Di quanto svolto sono stati redatti Verbali ARPAC di sopralluogo e delle operazioni compiute, sottoscritte dalle Parti e che si allegano.

* superficie a lordo degli spazi occupati dai cumuli di materie prime, da Immagine google



CAMPANIA Dipartimento di Napoli

■ Classificazione ai sensi della Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. dei materiali NON bonificati

I materiali classificati quali rifiuti speciali pericolosi (foto da pagina 10/23 a 17/23) in quanto NON soddisfano i requisiti richiesti dall'art. 6 della Direttiva 2000/53/CE quella relativa ai veicoli fuori uso, sono essenzialmente riferibili alle componenti di autoveicoli, autocarri e componenti industriali contenenti oli esausti, e pertanto:

- 1) filtri dell'olio CER 160107*;
- 2) ammortizzatori CER 160121*;
- 3) riduttori CER 160121*;
- 4) valvola oleodinamica CER 160121*;
- 5) organi di trasmissione CER 160121*;
- 6) cambi CER 160121*;
- 7) motori completi di filtri dell'olio e/o con relative coppe montate, integre e con tappi di scarico (tipo bullone) bloccati saldamente (verificato in campo) CER 160121*;
- 8) un blocco motore e cambio di motozappa CER 160121* ;
- 9) monoblocchi e/o motori completi CER 160121*;
- 10) stracchi intrisi di oli CER 150202*;
- 11) semiassi di autocarri CER 160121*.

Qualificazione dei materiali che NON soddisfano le operazioni di recupero secondo la normativa di settore e/o perché contaminati per miscelazione, dai rifiuti speciali pericolosi.

I materiali classificati NON conformi (foto da pagina 17/23 a 22/23) ai criteri indicati nell'Allegato 2 dell'A.I.A., sono essenzialmente rappresentati da:

componenti meccanici della demolizione dei veicoli fuori uso, poiché intrisi di oli esausti e polveri in quantità apprezzabile e/o che comportano gocciolamento;
rottami vari (compresi alcuni chiusini in ghisa) intrisi di oli esausti e polveri in quantità apprezzabile.

I suddetti materiali NON rispondendo alle condizioni dettate dall'art. 184-ter del D.Lgs 152/06 come modificato dal Dlg 205/2010, sono giuridicamente rifiuti.

■ Quantificazione dei materiali

Successivamente alla caratterizzazione dei materiali NON conformi e dei rifiuti, si è proceduto a quantificare i rifiuti pericolosi selezionati, che per comodità di lettura riportiamo in tabella:

pagina 4/23



19/07/2017	4 h circa	kg 83.640 = t 83,64	Kg 4.900 + 700 kg del rifiuto selezionato in data 26/5/17 = 5.600 kg t 5,6	% 6,7
20/07/2017	1 h circa	Kg 31.260 = t 31,26	Kg 2.180 = t 2,18	% 6,974 (ca 7%)
Totale		Kg 114.900 = t 114,9	Kg 7.780= t 7,78	/

A questo punto è possibile formulare le seguenti osservazioni e considerazioni:

dalle percentuali riportate in tabella si evince che la movimentazione del cumulo ha rilevato un quantitativo di rifiuti speciali pericolosi, ben oltre a quanto emerso nel corso della sommaria verifica svolta in data 26/05/2017 e che non si esclude con ragionevole certezza, la presenza di ulteriori rifiuti pericolosi.

Visto oltretutto, la particolarità del rifiuto costituito da parti meccaniche di veicoli e componenti industriali non trattati preventivamente per la rimozione dei liquidi (oli esausti), gli stessi sono fonte di contaminazione per gli eventuali materiali conformi all'interno del cumulo, attraverso il gocciolamento e/o percolamento (foto nn. 28 e 29)

Pare opportuno riportare che la "miscelazione dei rifiuti pericolosi e non", è fatto divieto ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs 152/06.

Che al merito, il Regolamento UE n.333/2011 negli Allegati 1 e 2 ai punti 3.3 specifica per i materiali provenienti da veicoli fuori uso, l'applicazione delle prescrizioni di cui all'art. 6 della Direttiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso.

Relativamente ai materiali qualificati NON conformi sulla base della significativa presenza di oli e/o grassi misti a polveri, va precisato prima di ogni considerazione, che il criterio da applicare, sia inderogabilmente, quello previsto nell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) datata anno 2012, la quale stabilisce "l'assenza" di oli nelle materie prime (Allegato 2, Applicazione delle BAT).



Considerate le osservazioni eccepite a tal riguardo, dal dr. PAOLILLO (cfr. Verbali di sopralluogo e delle operazioni compiute del 19 e 20 luglio 2017, All. nn. 2 e 3) richiamando più volte il citato Regolamento UE, vi è da dire che lo stesso è comunque antecedente all'autorizzazione integrata ambientale datata anno 2012, dove quest'ultima riporta pacificamente, "l'assenza di oli e/o grassi".

Un'ulteriore contro osservazione che si tiene a rispondere, è in relazione alla Delibera Giunta Regione Lombardia (BURL n.43 del 26/10/2009). La Delibera infatti, non solo è temporalmente precedente al Regolamento UE 333/2011 ma, come fonte di diritto, è gerarchicamente di grado inferiore e non ultimo, perché attinente alla Regione Lombardia.

Tuttavia, quand'anche si vogliano ritenere applicabili i criteri del Regolamento UE n. 333/2011 di cui all'Allegato 1 e 2, punti 1.4, vale a dire: "*i rottami non presentano ad occhio nudo oli, emulsioni oleose, lubrificanti o grassi, tranne quantità trascurabili che non danno luogo al gocciolamento*", occorre tener presente, che i materiali esaminati si mostravano imbrattati da oli e/o grassi misti a polveri, giacché presenti in notevole quantità nel cumulo e risaltate a seguito della movimentazione (foto nn. 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27).

In poche parole la fluidità degli oli viene ridotta per le polveri presenti ed è per questo motivo che in alcuni casi non vi è riscontro al gocciolamento.

Resta fermo come già anticipato nel punto a pagina 4/23, che i suddetti materiali sono da considerare rifiuti, per le mancate operazioni di recupero e/o perché contaminati dai rifiuti pericolosi presenti.

Infine, dalla disamina dei documenti di trasporto (DDT) e delle relative schede di conformità allegate, documenti datati maggio 2017, si evince che i materiali movimentati e selezionati NON corrispondono quanto riportato negli stessi documenti di trasporto.

Date tali premesse risulta evidente, la generale mancanza di controllo delle materie prime in ingresso per stessa ammissione dell'Ing. D. ERCOLINO, di cui si riporta un' estratto della dichiarazione: "*...occorre chiarire che il materiale in questione riceva un primo controllo documentale in arrivo. In seguito, esso si scarica nell'area di deposito e, di volta in volta, viene prelevato per l'utilizzo all'interno dei forni. In quella circostanza viene fatta una ulteriore verifica del materiale da trasferire in forno, e ciò che non è conforme alle norme viene escluso...*" e dell'Ing. C. PISANO: "*...Per il futuro sarà formalizzata una ulteriore procedura per il controllo dei materiali in arrivo già in sede di scarico, onde evitare che ci venga consegnato materiale non conforme*" (cfr. verbale ARPAC del 26/05/2017 All. n. 1 e foto n. 30).

K

U
ARPAC CAMPANIA
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania
Biscolto Mo. No. 0002244/2011 del 09/09/2017





CAMPANIA Dipartimento di Napoli

■ Considerazioni conclusive

Alla luce di tutto quanto dettagliato nelle pagine che precedono, si conclude ribadendo prima di ogni altra cosa che NON sussistono le condizioni di sicurezza per gli operatori, in mancanza di spazi sufficienti.

Che la ditta NON essendo autorizzata alla selezione/recupero dei rifiuti, è carente di idonee aree attrezzate per lo svolgimento delle attività richieste, tenuto conto chiaramente della presenza di rifiuti pericolosi pericolanti oili e della notevole quantità di polveri che si diffondono per mezzo della movimentazione.

Inoltre viste le notevoli quantità e le tipologie dei materiali costituenti il cumulo (rottami ferrosi e non), tra i quali sono emersi in quantità significative, rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (e si intendono per quest'ultimi i materiali NON conformi) senza escludere la presenza di ulteriori rifiuti pericolosi, al fine di poter eseguire le operazioni di movimentazione e selezione dei rifiuti da sottoporre a recupero, si ritiene che le stesse vadano condotte, in idonei impianti autorizzati allo scopo.

Si ritiene altresì che queste operazioni, siano svolte in impianti autorizzati, anche al fine di consentire il rilascio, da parte del produttore, della dichiarazione di conformità ai criteri che determinano quando un rifiuto cessa di essere tale, di cui all'art. 5 paragrafo 1 del Regolamento UE n. 333/2011.

Tanto si rassegna a codesta AG per quanto di competenza

Funzionario tecnico

Ing. **Teresa de MAJO**

Napoli 28 agosto 2017

Il Direttore
Dott. Antonio De Sio

Allegati:

1. Verbale di Verifica Ispettiva AIA N. CS_SV_SM_TDM_FR_GV_26052017 del 26/05/2017
2. Verbale di sopralluogo e delle operazioni del 19 luglio 2017
3. Verbale di sopralluogo e delle operazioni del 20 luglio 2017
4. Cartella compressa con le foto effettuate nel corso delle attività, come parte integrante della presente

Segue report fotografico

pagina 7/23



ARPAC – Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania – Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/96

Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Pianto – Centro Polifunzionale, Torre 1 – 80143 Napoli

tel. 0612326111 – fax 0612326225 – direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it – www.arpacampania.it – P.I. 07407530638

L'AREA INDIVIDUATA PER LE OPERAZIONI DI MOVIMENTAZIONE E SELEZIONE



foto n.1: l'area A vista dall'alto nel limite della striscia gialla; inoltre si nota un blocco motore NON conforme per la presenza di oli misti a polveri



foto n.2: l'area A visibili gli automezzi in stazionamento e cassoni nelle adiacenze del cumulo

U

ARPA CAMPANIA
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania
Protocollo N.0052449/2017 del 07/09/2017

8/23



Dipartimento di Napoli

L'AREA A INDIVIDUATA PER LE OPERAZIONI DI MOVIMENTAZIONE E SELEZIONE



foto n.3: gli operatori in attività nell'area A; è possibile osservare l'insufficienza degli spazi di movimento, in sicurezza



foto n.4: operatore nelle vicinanze del cumulo suscettibile a smottamenti

U

ARPA CAMPANIA
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania

Protocollo N.0052449/2017 del 07/09/2017



ARPAC – Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania – Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/98

Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Pianto – Centro Polifunzionale, Torre 1 – 80143 Napoli

tel. 0812326111 – fax 0812326225 – direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it – www.arpacampania.it – P.I. 07407530638

9/23

LE POLVERI DIFFUSE




Foto n. 5: innalzamento delle polveri a seguito della movimentazione

I RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI




foto n. 6: cumulo depositato in area B all'interno del quale si intravede ancora un motore completo di filtro dell'olio (cerchiato), sfuggito al primo controllo

10/23

U
ARPA CAMPANIA
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania
Protocollo N. 0052449/2017 del 07/09/2017



foto n. 7: particolare della foto n. 6; è visibile il filtro dell'olio



foto n. 8: filtro dell'olio emerso nel cumulo di materie prime depositato in area A

U

ARPA CAMPANIA
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania
Protocollo N.0052449/2017 del 07/09/2017

11/23

U

ARPA CAMPANIA
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania
Protocollo N. 0052449/2017 del 07/09/2017



foto n. 9: motore completo NON bonificato cerchiato il filtro dell'olio



foto n. 10: motore completo NON bonificato cerchiato il filtro dell'olio e coppa

h
12/23



foto n. 11: componente industriale contenente oli



foto n. 12: componente industriale contenente oli; visibile il percolamento di oli

U

ARPA CAMPANIA
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania

Protocollo N.0052449/2017 del 07/09/2017



CAMPANIA Dipartimento di Napoli

U
ARPA CAMPANIA
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania
Protocollo N. 0052449/2017 del 07/09/2017



foto n. 13: ammortizzatore NON bonificato



foto n. 14: blocco motore con coppa dell'olio integra provvista di tappo di scarico

14/23



ARPAC - Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania - Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/98

Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Pianto - Centro Polifunzionale, Torre 1 - 80143 Napoli

tel. 0612326111 - fax 0612326225 - direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it - www.arpacampania.it - P.I. 07407530638



foto n. 15: motore completo NON bonificato



foto n. 16: blocco motore e cambio di motozappa NON bonificato

U

ARPA CAMPANIA
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania

Protocollo N.0052449/2017 del 07/09/2017

15/23

U
ARPA CAMPANIA
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania
Protocollo N. 0052449/2017 del 07/09/2017



foto n. 17: valvola oleodinamica



foto n. 18: blocco motore completo; in alto a dx e in basso a sx si osserva la presenza di olio in gocciolamento

16/23



foto n. 18: blocco motore completo chiaramente visibile gli oli misti a polveri

I MATERIALI NON CONFORMI



foto n. 20: Ingranaggio imbrattato di oli e polveri

h

17/23

U
ARPA CAMPANIA
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania
Protocollo N.0052449/2017 del 07/09/2017

U
ARPA CAMPANIA
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania
Protocollo N.0052449/2017 del 07/09/2017



foto n. 21: testata con oli in gocciolamento



foto n. 22: Ingranaggio imbrattato di oli e polveri

R

18/23



foto n. 23: componente di veicolo fuori uso imbrattato di grassi e oli misti a polveri



foto n. 24: componente di veicolo fuori uso imbrattato di oli ancora visibilmente fluidi

19/23

U

ARPA CAMPANIA
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania

Protocollo N.0052449/2017 del 07/09/2017

U
ARPA CAMPANIA
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania
Protocollo N. 0052449/2017 del 07/09/2017




foto n. 25: testata Imbrattata di oli e polveri




foto n. 26: particolare della foto 25 , visibile il gocciolamento di oli

20/23



Dipartimento di Napoli

U
ARPA CAMPANIA
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania
Protocollo N.0052449/2017 del 07/09/2017



foto n. 27: testata imbrattata di oli in gocciolamento misti a polveri

h
21/23





CAMPANIA Dipartimento di Napoli



foto n. 28: rottame compromesso da gli oli in gocciolamento per la miscelazione con i rifiuti pericolosi presenti nel cumulo



foto n. 29: rottame compromesso da gli oli in gocciolamento per la miscelazione con i rifiuti pericolosi presenti nel cumulo

h
22/23

U
ARPA CAMPANIA
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania
Protocollo N.0052449/2017 del 07/09/2017



ARPAC - Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania - Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/98

Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Pianto - Centro Polifunzionale, Torre 1 - 80143 Napoli

tel. 0612326111 - fax 0612326225 - direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it - www.arpacampania.it - P.I. 07407530638

IL MANCATO CONTROLLO DELLE MATERIE PRIME IN INGRESSO



foto n. 30: lo scarico di materiale in assenza di personale

U

ARPA CAMPANIA
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania
Protocollo N. 0052449/2017 del 07/09/2017

h

23/23